

SENT. n. 1
del 13/01/2025

RG C.A.S.A.P. 22/2024
RG NR 7948/2020

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'assise d'appello di Torino

Sezione seconda

Composta da:

Alessandra BASSI	Presidente
Giacomo MARSON	Consigliere rel.
Liliana BRUN	Giudice Popolare
Andrea LAZZERO	Giudice Popolare
Sandra INNOCENTI	Giudice Popolare
Mario CAPPÀ	Giudice Popolare
Cristina MARITANO	Giudice Popolare
Gianluca ARGENTERO	Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

COTOIA (già POMPA) Alex,

LIBERO - PRESENTE

difeso di fiducia dagli avv. Claudio STRATA ed Enrico GROSSO del Foro di Torino;

IN PRIMO GRADO IMPUTATO

in ordine al delitto previsto e punito dagli art. 575, 577, comma 1, n.1 c.p. poiché con condotta consistita nello sferrare numerose e ripetute coltellate all'indirizzo della vittima, colpendolo in zone vitali del corpo, ha cagionato il decesso del padre, Giuseppe Pompa, determinato da plurime lesioni penetranti da punta e da taglio al tronco ed al collo, una delle quali, costituita da ferita toracica anteriore localizzata in regione sternale, aveva leso l'aorta ascendente, in modo da provocare un emipericardio massivo ed un conseguente tamponamento cardiaco; con l'aggravante di avere commesso il fatto contro l'ascendente.

Commesso a Collegio, nella data del 30 aprile 2020

APPELLANTE

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso la sentenza della Corte d'assise di Torino del 24 novembre 2021 che:

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolveva Alex Pompa dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 262 c.p.p.

Disponeva la restituzione agli aventi diritto dei cellulari in sequestro.

Visto l'art. 544 c.p.p.

Indicava in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

RICORRENTE

il difensore dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Torino del 13 dicembre 2023, che pronunciava il seguente dispositivo:

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza appellata, dichiara Cotoia Alex responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 89, 62 n.2 e 62 bis c.p. prevalenti sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni sei mesi due giorni venti di reclusione e al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

applica al predetto le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena;

dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere ai sensi dell'art. 463 n.1. c.c. al padre Pompa Giuseppe;

condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, 

 demandandone la liquidazione al giudice civile;

condanna l'imputato al pagamento di una provvisoria in favore della parte civile dell'importo di euro 30.000;

condanna l'imputato alla rifusione delle spese di continuata rappresentanza e assistenza della parte civile, che liquida per entrambi i gradi di giudizio in complessivi euro 9.710,00 oltre al 15% per spese forfettaria, CPA e IVA;

dispone la trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Torino per le valutazioni di competenza in ordine alle deposizioni rese da Cotoia Maria e Cotoia Loris;

visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

DI RINVIO

dalla sentenza emessa della Corte di cassazione del 5 luglio 2024, che pronunciava il seguente dispositivo:

"Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'assise d'appello di Torino".

PARTE CIVILE 





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 5 luglio 2024, la Corte di cassazione annullava con rinvio quella della Corte d'assise di appello di Torino del 13 dicembre 2023, che, in riforma della sentenza appellata, aveva dichiarato Alex COTOIA responsabile del delitto di omicidio aggravato in danno del padre Giuseppe POMPA e, riconosciute le circostanze attenuanti previste dagli art. 62 n. 2, 62 bis e 89 c.p. prevalenti sull'aggravante, lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione.

2. All'esito del primo grado di giudizio, celebrato nelle forme ordinarie davanti alla Corte d'assise di Torino, l'imputato era stato mandato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Secondo il primo giudice, Alex COTOIA aveva agito in stato di legittima difesa.

2.1. I fatti oggetto del procedimento si erano svolti nella serata del 30 aprile 2020 presso l'abitazione in cui l'imputato viveva con il padre, la madre, Maria COTOIA e il fratello, Loris COTOIA.

Alle ore 22,42, lo stesso Alex COTOIA contattava telefonicamente le Forze dell'ordine spiegando di avere avuto una violenta colluttazione con il padre e di averlo ucciso.

Fin dalle prime fasi delle indagini, l'imputato precisava che la sua azione era scaturita dall'intenzione manifestata dal genitore di uccidere lui, la madre e il fratello.

L'istruttoria compiuta in entrambi i precedenti gradi del giudizio di merito aveva dimostrato che Giuseppe POMPA aveva a più riprese manifestato atteggiamenti di ossessiva gelosia nei confronti della moglie, che si innestavano in un quadro di maltrattamenti in famiglia, realizzati dalla persona offesa sia nei confronti della donna, che nei confronti dei figli.

L'imputato aveva riferito che la sera del fatto il padre versava in stato di ubriachezza ed era andato in escandescenza pensando che la moglie lo avesse tradito con un collega di lavoro e manifestava esplicitamente la propria intenzione di ucciderla.

Per questo motivo, vedendolo dirigersi verso la cucina e sospettando che volesse armarsi di un coltello per dare corso a quel proposito, l'imputato aveva spinto Giuseppe POMPA, era entrato per primo in cucina e, afferrato un coltello, lo aveva usato contro di lui, cagionandone la morte.

2.2. La Corte d'assise di Torino affermava che l'azione di Alex COTOIA era avvenuta per legittima difesa, dando credito alla versione offerta dall'imputato e dagli altri familiari presenti nell'appartamento la sera del fatto, che la corroboravano.

In termini generali, il primo giudice aveva anche valorizzato altri elementi di prova emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale, costituiti dalle testimonianze dei vicini di casa, dei colleghi di lavoro di Maria COTOIA e di alcuni parenti.

Inoltre, il primo giudice considerava una nutrita serie di registrazioni di conversazioni effettuate dall'imputato e dal fratello all'insaputa del padre, acquisite agli atti del procedimento e debitamente trascritte, che riguardavano dialoghi fra i componenti del nucleo familiare.

Secondo la Corte d'assise di Torino, questi dialoghi confermavano il clima di fortissima tensione e pesante sopraffazione venutosi a determinare nel nucleo familiare di Giuseppe POMPA, proprio a causa del suo comportamento.

Nel corpo della sentenza venivano riportati anche alcuni messaggi estratti dai telefoni cellulari dei familiari della persona offesa, che ugualmente contribuivano a dimostrare l'abitudine del padre di minacciare la madre e la necessità dei figli di assicurare l'incolumità personale di costei, organizzando il proprio tempo libero in maniera da non lasciarla mai sola col padre.

La Corte d'assise di Torino osservava che la dinamica dei fatti descritti da Alex COTOIA e da Loris COTOIA trovava riscontro anche negli accertamenti di natura tecnica svolti nel corso delle indagini.

Risultava, infatti, che Giuseppe POMPA era stato attinto da trentaquattro coltellate e che il decesso era stato cagionato da un fendente che aveva raggiunto l'area toracica, determinando una lesione dell'aorta, provocata da un coltello, un frammento della cui lama veniva recuperato nel corpo della vittima nel corso delle operazioni autoptiche.

L'istruttoria dibattimentale consentiva anche di accertare che Alex COTOIA al momento del fatto era affetto da un disturbo di adattamento di natura ansiosa, che aveva attenuato, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, condizione che si innestava su un quadro già caratterizzato da una personalità disarmonica e immatura.

Sulla scorta di questi elementi, la Corte d'assise di Torino, ritenuta la credibilità della versione dei fatti offerta dall'imputato, mandava assolto l'imputato dal reato a lui ascritto ravvisando nel caso di specie la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 52 c.p..

3. Su appello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, veniva celebrato il secondo grado di giudizio, nel corso del quale veniva anche effettuata una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

In particolare, davanti alla Corte d'assise d'appello venivano nuovamente assunte le testimonianze di Maria COTOIA, Loris COTOIA, del fratello della vittima, Michele POMPA, nonché dei consulenti tecnici.

Anche in quella sede, così come nel primo grado di giudizio, l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni, ribadendo quanto affermato nei due interrogatori cui era stato sottoposto nel corso delle indagini, i cui verbali erano già stati acquisiti agli atti del processo.

3.1. All'esito di questa attività, la Corte d'assise d'appello escludeva la natura esclusivamente difensiva dell'azione armata realizzata dall'imputato, non ritenendola compatibile rispetto al carattere particolarmente violento dell'aggressione, apprezzabile tanto rispetto al numero di colpi inferti, quanto alla loro localizzazione.

A questo proposito, si evidenziava che alcune coltellate avevano raggiunto la schiena della persona offesa e che sulle persone di Alex COTOIA, Loris COTOIA e Giuseppe POMPA non si apprezzava la presenza di ferite da difesa.

3.2. Inoltre, la sentenza annullata dalla Corte di cassazione si faceva carico di valutare nuovamente l'attendibilità delle testimonianze della madre e del fratello dell'imputato, uniche persone presenti all'interno dell'appartamento la sera dell'omicidio.

Ravvisati numerosi profili di incongruenza fra le versioni dell'occorso fornite nelle occasioni in cui i testimoni e l'imputato avevano reso dichiarazioni, il giudice del gravame riteneva inattendibili le dichiarazioni testimoniali di questi soggetti e inverosimile la ricostruzione offerta dall'imputato, fatta propria dal primo giudice.

Nella medesima ottica, si evidenziava che le scarsissime conseguenze riportate dai fratelli COTOIA, i quali non presentavano lesioni da difesa, erano incompatibili con un'azione del tipo di quello descritto nella sentenza appellata.

3.3. Sotto altro profilo, la Corte d'assise d'appello di Torino evidenziava l'insussistenza dei presupposti della legittima difesa.

Si osservava al riguardo, in primo luogo, che, al momento del fatto, Maria COTOIA non era sottoposta ad alcun pericolo, in quanto si trovava chiusa in bagno e non rischiava affatto di essere aggredita dal marito.

Nella medesima ottica, in secondo luogo, la Corte d'assise d'appello considerava anche le condizioni di alterazione alcolica in cui versava Giuseppe POMPA al momento del fatto, che ostacolavano i suoi movimenti e, di conseguenza, non lo rendevano particolarmente pericoloso, tanto più che egli era stato spintonato violentemente dal figlio, il quale lo aveva aggredito improvvisamente mentre era disarmato.

Sulla scorta di queste premesse, dunque, la sentenza assolutoria emessa all'esito del primo grado di giudizio veniva riformata e l'imputato dichiarato penalmente responsabile dell'omicidio del padre e dei danni patiti dalla parte civile, .

4. Su ricorso dei difensori di Alex COTOIA, la Corte di cassazione annullava con rinvio questa decisione.

A fronte dell'intervenuta riforma della sentenza appellata in senso sfavorevole all'imputato, i giudici di legittimità non ritenevano che la Corte d'assise d'appello avesse soddisfatto i canoni della cosiddetta motivazione rafforzata, ai quali devono uniformarsi questo tipo di pronunce.

I profili di criticità evidenziati nella sentenza rescindente coinvolgevano due aspetti, relativi, per un verso, al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese da Maria COTOIA e da Loris COTOIA e, per altro verso, alla valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'esimente della legittima difesa, reale e putativa.

4.1. Dal primo punto di vista, si evidenziava che queste testimonianze provenivano da soggetti sottoposti a una pesantissima opera di sopraffazione da parte del congiunto, il quale li maltrattava da anni e che, la sera del fatto, aveva minacciato tutti loro, e non solo la moglie, di morte.

Secondo la Corte di cassazione, la sentenza annullata aveva trascurato di considerare il contesto di estrema drammaticità nel quale si erano sviluppati gli eventi e, affermando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da questi soggetti, non aveva valutato se i profili di incoerenza delle loro testimonianze non fossero piuttosto il frutto di questa situazione.

Lungi dal minare la loro credibilità, le differenze riscontrabili nel narrato di Loris COTOIA e di Maria COTOIA ben avrebbero potuto essere giustificate dal contesto di estrema concitazione e di vero e proprio terrore per quello che poteva accadere in quei momenti e determinare un condizionamento della soglia di percezione soggettiva degli eventi e della capacità di memorizzarli da parte dei familiari della vittima.

In altre parole, si imputava alla Corte d'assise di appello di Torino di non aver valutato in maniera sufficientemente analitica le conseguenze delle modalità particolarmente drammatiche degli eventi sulla capacità dei testimoni di raccontarli in maniera coerente, tanto più che costoro si trovavano in condizione psicofisiche di estrema precarietà e con reazioni inevitabilmente differenziate, dovute alla diversità dei rapporti consolidatisi nel corso degli anni con Giuseppe POMPA.

4.2. Dal secondo punto di vista, la sentenza rescindente valutava non conformi ai canoni della motivazione rafforzata le argomentazioni svolte dalla Corte d'assise d'appello in ordine alla possibilità di ravvisare gli elementi costitutivi della legittima difesa, reale e putativa.

In particolare, si affermava che le emergenze probatorie non sembravano muoversi unicamente nella direzione contraria a quella di escludere la scriminante in parola, posto che l'accoltellamento di Giuseppe POMPA aveva avuto luogo dopo che egli aveva litigato con i propri familiari, aveva aggredito verbalmente la moglie e i figli, insultandoli e minacciando anche loro di morte, perfino sollecitando questi ultimi a uscire di casa per definire il contenzioso che si era sviluppato fra loro, dicendo che li avrebbe lasciati "*in un fosso*".

Inoltre, la Corte di cassazione riteneva non adeguatamente motivati i profili concernenti le cause che avevano determinato l'omicidio, sottolineando la necessità di una rivalutazione della vicenda, che tenesse in debita considerazione il fatto che l'imputato si era determinato ad agire allo scopo di impedire al padre di recarsi in cucina per armarsi di un coltello con cui aggredire Maria COTOIA e i figli, pure coinvolti nel litigio per essersi attivati in difesa della madre.

Nella medesima ottica, si chiedeva di rivalutare l'affermazione contenuta nella sentenza annullata a proposito del fatto che Maria COTOIA non sarebbe stata sottoposta al pericolo concreto di un'offesa da parte del coniuge per il solo fatto di essersi ritirata in bagno chiudendo la porta.

Si evidenziava al riguardo che sicuramente tale accorgimento non poteva rappresentare un presidio idoneo ad impedire a un soggetto, pesantemente alterato e ubriaco, di portare a compimento le proprie minacce.

Del resto, la circostanza che le minacce di morte di Giuseppe POMPA erano state rivolte anche ai figli, i quali, viceversa, si trovavano al suo cospetto, dimostrava che anche costoro erano sottoposti ad una condizione di imminente pericolo, che, secondo i giudici di legittimità, la Corte d'assise d'appello di Torino non aveva considerato con sufficiente attenzione.

In termini generali, la Corte di cassazione, richiamato un proprio precedente insegnamento, rilevava inoltre che l'offesa da cui era scaturita la necessità della difesa non necessariamente avrebbe dovuto essere già in corso di realizzazione.

In particolare, la sentenza rescindente richiamava il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attualità del pericolo prevista dall'art. 52 c.p. impone che l'offesa sia in corso, o comunque imminente e che, pertanto, anche una semplice minaccia è idonea a integrarla.

4.3. Sotto altro profilo, si affermava che anche la decisione di escludere la legittima difesa putativa non era sorretta da adeguata motivazione.

A questo proposito, si sottolineava che la sentenza di condanna non aveva considerato la peculiarità del fatto concreto.

Alex COTOIA, infatti, aveva agito spinto dalle minacce del padre, che, a loro volta, si inserivano in un contesto di vessazioni familiari.

A giudizio della Corte di cassazione, la Corte d'assise d'appello non aveva adeguatamente considerato se questa condizione avesse costituito una situazione idonea a indurre in errore l'agente.

A questo proposito, si faceva riferimento alle condizioni di salute psichica dell'imputato, il quale era stato sottoposto a perizia nella fase delle indagini nella forma dell'incidente probatorio.

All'esito di questo accertamento era emerso che Alex COTOIA era affetto da un disturbo di adattamento di natura ansiosa, presente in un soggetto con personalità disarmonica e immatura.

La sentenza annullata, per contro, non aveva minimamente valutato se le condizioni psichiche dell'omicida si fossero riverberate e in quale misura sull'elaborazione dei dati di realtà che lo avevano determinato ad accoltellare il genitore.

5. Tutto ciò premesso, la Corte di cassazione demandava a questa Corte d'assise d'appello un nuovo giudizio relativo alla sussistenza dei presupposti della legittima difesa, reale e putativa, e, in particolare, anche esercitando i poteri valutativi ed eventualmente istruttori, di approfondire i seguenti temi attraverso:

➤ una rivalutazione del contesto ambientale e familiare nel quale era maturata la vicenda criminosa, muovendo da un dato incontrovertito: Giuseppe POMPA, nel corso degli anni, aveva imposto alla moglie e ai figli un clima di tensione insostenibile.

A questo proposito, si chiedeva di verificare se, anche in altre precedenti occasioni, Alex e Loris COTOIA fossero intervenuti in difesa della madre, procedendo a un vaglio più approfondito delle dichiarazioni di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], vicini di casa della famiglia POMPA – COTOIA, i quali avevano evidenziato l'abitudine dei litigi che si verificavano all'interno di quella abitazione;

➤ una rivalutazione complessiva del contenuto delle trascrizioni delle registrazioni relative alle comunicazioni intercorse fra i fratelli COTOIA, acquisite nel corso delle indagini preliminari, sotto il profilo del clima fortemente conflittuale nell'ambito del quale Giuseppe POMPA aveva maturato una gelosia ossessiva nei confronti della moglie, innescando un meccanismo che aveva imposto ai figli di proteggerla, costringendoli a un ruolo gravoso, oggettivamente incompatibile con la loro giovane età;

➤ una rivalutazione dell'incidenza delle condizioni di disagio psichico in cui versava Alex COTOIA sulla percezione dei fatti che lo avevano determinato ad agire in difesa della madre;

➤ una rivalutazione del contenuto del messaggio telefonico che Loris COTOIA aveva inviato allo zio [REDACTED] a sera del fatto, rimasto senza risposta, con il quale quest'ultimo veniva sollecitato a intervenire perché era venuta a determinarsi una situazione di eccezionale gravità causata dall'atteggiamento aggressivo assunto dalla persona offesa nei confronti di Maria COTOIA e dei figli.

6. All'udienza tenutasi in data 16 dicembre 2024, accertata la regolarità delle notificazioni sulla quale non erano sollevate obiezioni, la Procura generale chiedeva che, previa rinnovazione dell'attività istruttoria, in riforma della sentenza appellata, venisse dichiarata la penale responsabilità di Alex COTOIA per il reato a lui ascritto, con condanna del medesimo alla pena di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione.

Si chiedeva altresì la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per procedere nei confronti di Loris COTOIA in ordine allo stesso reato in questa sede giudicata, ipotizzando un concorso con il fratello Alex COTOIA.

Il difensore della parte civile ugualmente concludeva chiedendo la riforma della sentenza appellata, con conseguente condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore di [REDACTED] e liquidazione a proprio favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

I difensori dell'imputato chiedevano la conferma della sentenza appellata.

All'udienza del 13 gennaio 2025, sentite le repliche, la Corte d'assise d'appello si ritirava in camera di consiglio e all'esito pronunciava il dispositivo della sentenza qui di seguito riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le argomentazioni svolte dalle parti nel corso della discussione impongono in via preliminare alcune precisazioni circa la definizione dell'oggetto del presente giudizio di appello.

Per un verso, trattandosi di procedimento in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, questa Corte è vincolata al rispetto dei principi di diritto dettati nella sentenza rescindente.

Richiamato quanto già esposto ai punti 4 e 5 dello svolgimento del processo, in estrema sintesi, viene devoluto a questa Corte d'assise d'appello un nuovo giudizio che, muovendo da un nuovo giudizio sulla attendibilità della testimonianza di Loris COTOIA e Maria COTOIA, uniche persone presenti all'interno dell'appartamento la sera del fatto, oltre all'imputato e alla persona offesa, rivaluti la possibilità di configurare nella condotta di Alex COTOIA gli estremi della legittima difesa, reale o putativa.

Questa scriminante era stata riconosciuta all'esito del primo grado di giudizio, sulla scorta di una ricostruzione degli eventi che, viceversa, nel processo d'appello si riteneva essere stata sconfessata all'esito della rinnovazione istruttoria e che aveva condotto altra Sezione di questa Corte d'assise d'appello a ravvisare il reato in contestazione, giudicando l'imputato responsabile dell'omicidio del padre Giuseppe POMPA.

Per altro verso, va chiarito che la ricostruzione storico-fattuale della vicenda imposta dalla Corte di cassazione non è sottoposta ad alcun vincolo, se non quello di basarsi su una rivisitazione del giudizio di inattendibilità delle testimonianze di Loris COTOIA e Maria COTOIA formulato nella sentenza annullata, nonché a quelli di carattere generale, che nascono dalla necessità di giudicare la fondatezza dell'appello interposto avverso una sentenza assolutoria di primo grado.

Anzitutto, l'eventuale riforma della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'assise di Torino imporrebbe un obbligo di motivazione cosiddetta rafforzata, secondo i noti criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

Riservata al prosieguo l'illustrazione delle ragioni di questa decisione, si può fin da subito evidenziare che gli elementi probatori acquisiti al processo, stante anche le gravi lacune della prima fase delle indagini, non consentono di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio l'insostenibilità della decisione riformata, né di contrapporre alle valutazioni del giudice di primo grado argomentazioni dotate di maggiore persuasività e credibilità razionale, cioè di sostenere il ribaltamento nel senso della condanna con una motivazione rafforzata, come sollecitato dalla Procura generale.

Tanto consente di affermare che non si profilano questioni di particolare rilevanza in ordine al secondo vincolo di portata generale nascente dalla richiesta di riforma della sentenza assolutoria resa all'esito del primo grado del processo.

Tale vincolo nasce dal disposto dell'art. 603 comma 3 bis c.p.p., nella parte di cui impone di rinnovare la prova dichiarativa decisiva in caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, allorché l'esito sia quello di riforma nel senso della condanna della decisione impugnata.

Stante l'esito assolutorio del presente giudizio non si profila alcun obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sollecitata dalla Procura generale, come a più riprese sostenuto anche dalla Corte di cassazione, da ultimo con la sentenza n. 6501 del 26/01/2021 della Sezione quarta.

Ciò non esclude che, secondo giurisprudenza consolidata, sono comunque utilizzabili ai fini del giudizio di rinvio non solo le prove già assunte nel giudizio di primo grado, ma anche quelle assunte nel giudizio d'appello, sfociato nella sentenza cassata (Corte di cassazione, Sezione seconda, sentenza n. 25124 del 07/03/2023).

2. Il primo tema devoluto dalla Corte di cassazione nel presente giudizio di rinvio, relativo alla attendibilità delle dichiarazioni rese da Maria COTOIA e da Loris COTOIA sottintende, in realtà, la necessità di considerare una pluralità di questioni, alcune delle quali impongono valutazioni di ben più ampio respiro.

Se il giudizio sulla credibilità intrinseca dei due testimoni risulta piuttosto circoscritto, anche in ragione delle nette indicazioni contenute nella sentenza rescindente, ben diverse sono le considerazioni che coinvolgono la valutazione della credibilità estrinseca di costoro.

Da questo secondo punto di vista, infatti, si tratta di considerare complessivamente tutti gli elementi di prova che sono emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale, anche quella oggetto di rinnovazione nel grado di appello, nonché le dichiarazioni rese dall'imputato nelle varie occasioni in cui è stato sentito.

Oltre a rilevare ai fini del giudizio sulla credibilità estrinseca dei testimoni, questa operazione è assolutamente necessaria per valutare l'effettiva possibilità di configurare nel caso di specie la scriminante nuovamente invocata dai difensori dell'imputato in sede di conclusioni e già riconosciuta all'esito del primo grado di giudizio.

Non può sfuggire, infatti, l'evidentissima correlazione fra i due temi oggetto del presente processo di rinvio: è possibile valutare gli estremi della legittima difesa, reale o putativa, soltanto attraverso la ricostruzione del contesto in cui si è svolta l'azione di Alex COTOIA e delle modalità con cui la sua condotta si è estrinsecata.

Nei paragrafi che seguono si affronteranno dapprima il tema della attendibilità estrinseca della madre e del fratello dell'imputato, in relazione agli elementi diversi dalle dichiarazioni di costoro (paragrafi 3. e seguenti) e, in seguito, quello della loro attendibilità intrinseca e della coerenza reciproca di queste dichiarazioni (paragrafo 4.).

Si può fin da ora anticipare che, all'esito di questa operazione non sono emersi elementi di portata tale da dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato, ciò che,

in applicazione del disposto dell'art. 530 comma 3 c.p.p. e, in particolare, del principio per cui, se *"vi è dubbio sull'esistenza"* di una causa di giustificazione, *"il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1"*, impone di confermare la sentenza assolutoria emessa all'esito del primo grado di giudizio.

3. Come già evidenziato, il tema della attendibilità estrinseca di Maria COTOIA e Loris COTOIA sottintende un giudizio ben più esteso, che abbraccia l'intero svolgimento dei fatti in cui si inserisce la condotta dell'imputato.

Da questo punto di vista, la sentenza della Corte d'assise di Torino presta il fianco a numerosi rilievi.

Nel tentativo di colmare gli enormi vuoti lasciati da indagini molto approssimative e gravemente lacunose, il primo giudice ha offerto una ricostruzione dei fatti basata su ipotesi meramente congetturali, non supportate da alcun elemento oggettivamente riscontrabile.

Paradossalmente, lungi dal giovare all'imputato, questa ricostruzione è stata efficacemente smontata dalla sentenza poi annullata dalla Corte di cassazione, ciò che, tuttavia, non può riverberarsi sul giudizio di penale responsabilità di Alex COTOIA.

Occorre, piuttosto, soffermarsi sui dati di realtà definitivamente acquisiti e valutarne la compatibilità rispetto ai racconti offerti dai due testimoni.

Si può fin da subito premettere che gli elementi di prova acquisiti al processo non consentono di smentire il narrato di Loris COTOIA e Maria COTOIA; piuttosto, emergono insuperabili dati di natura oggettiva, che danno corpo al tenore complessivo delle loro dichiarazioni.

Nelle pagine che seguono, tali elementi verranno quindi affrontati analiticamente, trattando in particolare i temi relativi alle dinamiche familiari del nucleo POMPA – COTOIA (punti 3.1. e seguenti), al clima di fortissima tensione venutosi a determinare fin dalle ore immediatamente precedenti l'omicidio di Giuseppe POMPA, quando costui già appariva animato da una rabbia incontenibile nei confronti della moglie e dei figli (punti 3.2. e seguenti), alla richiesta di aiuto inviata da Loris COTOIA allo zio Michele POMPA (punto 3.3.), alla telefonata con cui Alex COTOIA confessava alla Forze dell'ordine l'omicidio del padre (punto 3.4.) e, infine, alla presenza di ferite sulla persona dell'imputato e del fratello Loris COTOIA (punto 3.5.).

3.1. Nucleo fondante la tesi difensiva è quello secondo cui Alex COTOIA avrebbe agito per difendere se stesso e i propri familiari dalla minaccia costituita da suo padre, il quale, nel corso di una violenta discussione con loro, avviata addirittura alcune ore prima del fatto, dopo averli reiteratamente minacciati di morte, si stava dirigendo verso la cucina del loro appartamento per armarsi di un coltello con cui intendeva ucciderli.

A fronte di tale premessa, risulta estremamente rilevante verificare se il fortissimo dissidio familiare in cui questa vicenda si inserisce sia effettivamente riscontrato all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

È necessario [redacted] e fin da subito che all'esistenza di questo clima, determinato dalle intemperanze della persona offesa, non può essere attribuito il benché minimo rilievo ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti della causa di giustificazione già riconosciuta all'esito del primo grado di giudizio.

In altre parole, non è certo nelle condotte pesantemente maltrattanti attuate da Giuseppe POMPA in danno di tutti i propri familiari conviventi in un arco temporale molto consistente che risiede la valutazione della causa di non punibilità già ritenuta integrata dalla Corte d'assise di Torino.

Piuttosto, la rilevanza di tale dato deve essere affermata rispetto alla formulazione del giudizio di attendibilità estrinseca dei soggetti le cui dichiarazioni, secondo la sentenza rescindente, devono essere valutate nel presente processo di rinvio.

Tanto premesso, è incontestato quanto riferito da Alex COTOIA, Loris COTOIA e Maria COTOIA a proposito del fatto che si era venuta a determinare in seno al nucleo familiare una situazione di asprissimo conflitto e pesantissima sopraffazione del marito nei confronti della moglie, che aveva un'origine risalente nel tempo e costituiva la normalità dei loro rapporti.

Tale situazione trova ampi riscontri, come emerge da una serie di dati oggettivi e inconfutabili.

3.1.1. I vicini di casa del nucleo familiare POMPA – COTOIA hanno unanimemente confermato di aver udito delle urla provenire da quella abitazione ben prima della sera dell'omicidio, in particolare:

- [redacted] ha fatto riferimento a urla continue, che addirittura spaventavano le nipoti, le quali avevano timore a uscire sul pianerottolo.

La testimone ha riferito che le urla udite provenivano prevalentemente da Giuseppe POMPA e che anche la sera del fatto aveva udito una lite e rumori più forti del solito, tanto da credere che la fonte di questi fosse un'altra e da temere che fossero coinvolte le nipoti, le quali vivevano nello stesso immobile:

TESTIMONE, [redacted] – *Nell'appartamento vicino a me, ma non urla eccessive. Discussioni.*

PUBBLICO MINISTERO – *Le era capitato altre volte di sentire queste discussioni che ha sentito quella sera lì?*

TESTIMONE, [redacted] – *Sì. Tante volte. Adesso non le ho contate.*

PUBBLICO MINISTERO – *Senta, lei ricorda quali voci ha sentito quella sera mentre si trovava a scendere, era sul pianerottolo, ha distinto le voci?*

TESTIMONE, [redacted] – *Del signor Pompa. Gridare, insomma, come al solito.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ha sentito solo la voce del signor Pompa?*

TESTIMONE, [redacted] – *Io quasi sentivo sempre solo la sua voce.*

[...]

TESTIMONE, [redacted] – *Gli avevo parlato, un giorno a difesa dei ragazzi.*

PRESIDENTE – *Aveva parlato a difesa dei ragazzi?*

TESTIMONE, ██████ – Sì. Perché era l'unica cosa che potevo fare, perché non riuscivo a capire come mai questo uomo urlasse così tanto con delle persone così brave. A mio parere non ho mai visto dei comportamenti...".

- ██████ ha fatto riferimento a liti frequenti, in alcuni casi verificatesi più volte nel corso della stessa giornata.

Anche la sera del fatto il testimone aveva udito delle urla provenire dall'appartamento della famiglia POMPA - COTOIA, ma non più forti del solito.

Tuttavia, in quella circostanza, la suocera ██████ lo aveva contattato preoccupata per le nipoti, credendo che le urla provenissero dal loro appartamento:

TESTIMONE, ██████ – Sì, da quando sono venuti ad abitare nel condominio da un po' di tempo si sentivano liti, il padre verso la madre, e i figli si mettevano a difenderla, si sentivano per di più discussioni molto accese. Ma ormai era diventata abitudine.

TESTIMONE, ██████ – In quel momento ero fuori in balcone dal lato interno, lato cortile a fumare una sigaretta. Tanto per cambiare, sentivo che litigavano, però ho finito la sigaretta, non ho dato più di tanto peso, perché ormai era diventata una cosa consueta, sono rientrato in casa. Successivamente mi ha chiamato mia suocera, che aveva sentito rumore sul pianerottolo, poi mi sono affacciato al balcone lato Via De Amicis, ho visto che c'erano le pattuglie dei Carabinieri e l'ambulanza, perciò avevo capito che fosse successo qualcosa.

- ██████ e ██████ vivevano nel condominio da pochi mesi, ma avevano già avuto modo di udire rumore di litigi provenienti dall'abitazione della famiglia POMPA – COTOIA:

“TESTIMONE, ██████ – Allora, parole no, non sono mai riuscita a distinguere le parole, però si sentiva principalmente una voce maschile che urlava, poi piangere che sinceramente all'epoca pensavo ci abitassero anche dei bambini sopra, perché sentivo come bambini piangere, in realtà poi con il senno di poi ho capito che forse era una donna che piangeva”.

“TESTIMONE, ██████ – Si sentiva diverse volte, si è sentito un uomo che urlava, quindi immaginavo un uomo, che si riferiva alla moglie, comunque a una donna che ogni tanto si sentiva anche la voce della donna, quindi ho immaginato che fosse uomo – donna, poi io e anche la mia compagna, abbiamo sentito, quella che ha parlato prima, ██████, abbiamo sentito voci, anche forse piangere di bambini. Eravamo convinti che ci fossero dei bambini.

[...]

TESTIMONE, ██████ – Sì, c'era il fatto che l'uomo sbraitava, urlava proprio, in maniera come faceva altre volte, però durava di più la cosa, durava di più, di solito faceva così, dopo un po' in qualche maniera si esauriva, si stancava, invece questa volta, questo sbraitare era più continuativo, lungo. È quello che ha fatto pensare...

[...]

TESTIMONE, ██████████ – *Avrei avuto paura, fossi stato lì in casa sentire uno così*".

Come si avrà modo di evidenziare, la testimonianza di questi soggetti risulta estremamente rilevante anche per quanto riguarda nello specifico gli eventi occorsi la sera del 30 aprile 2022. Ciò che, tuttavia, deve essere sottolineato con particolare enfasi nella presente sede è la circostanza che le intemperanze di Giuseppe POMPA nei confronti dei familiari non sono passate inosservate e le affermazioni rese in tal senso da Loris COTOIA e Maria COTOIA sono pertanto pienamente riscontrate.

3.1.2. Anche Michele POMPA, fratello della persona offesa, ha confermato che i rapporti fra Giuseppe POMPA e i suoi familiari erano particolarmente tesi.

Nel corso della sua testimonianza, Michele POMPA ha evocato un episodio occorso nel 2017, quando la madre, rimasta vedova da poco, si era recata a pranzo a casa di Giuseppe POMPA. In quella occasione, il testimone riferiva di aver ricevuto una telefonata da parte del nipote Loris, il quale gli chiedeva di venire a prendere la nonna perché Giuseppe POMPA stava litigando con la moglie.

Giunto sul posto, anche il testimone poteva direttamente constatare il clima molto pesante venutosi a determinare a causa delle intemperanze del fratello.

Al fine di dimostrare empiricamente la piena corrispondenza fra le dichiarazioni di Michele POMPA e quelle di Loris COTOIA, merita riportare testualmente gli stralci delle testimonianze rese da costoro nel corso dell'istruttoria compiuta davanti alla Corte d'assise di Torino.

All'udienza del 23 luglio 2021, Michele POMPA ha dichiarato:

"un'altra volta quando sono andato a riprendere mia madre dopo che era morto mio padre e avevano invitato mia madre e mi hanno telefonato, non ricordo quale dei due figli esattamente, per dire che c'era un clima di tensione in casa, se potevo andare a recuperare mia madre. Sono andato, ho chiesto cosa fosse successo e mio fratello mi aveva risposto come al solito la moglie non aveva fatto buon viso in favore di mia mamma in sostanza, cioè buon viso nella presenza di mia madre".

Se possibile, ancora più vivida è la descrizione dell'episodio offerta alla Sezione prima della Corte d'assise d'appello di Torino all'udienza del 22 febbraio 2023:

"DIFESA, AVV. STRATA – Lei ci ha detto che è andato... Quante volte è andato a casa di suo fratello a Collegno?"

TESTIMONE, POMPA – *Tre volte.*

DIFESA, AVV. STRATA – Tre volte in tutto. L'ha già descritto. In un'occasione era stato chiamato appositamente?"

TESTIMONE, POMPA – *Sì.*

DIFESA, AVV. STRATA – Perché era stato chiamato? Che situazione aveva trovato?"

TESTIMONE, POMPA – *Sempre i soliti diverbi tra moglie e marito, con mio fratello con i toni accesi e la moglie era seduta sul divano.*

DIFESA, AVV. STRATA – *E sua mamma com'era? Ha assistito alla litigata? Quando è arrivato, la discussione tra suo fratello e la signora Maria era ancora in corso?*

TESTIMONE, POMPA – *A sprazzi, nel senso che delle volte si riaccendeva. Poi abbiamo discusso anche con i figli della situazione che c'era ed io ribadivo sempre gli stessi concetti, nel senso che se non andavano più d'accordo di prendere una decisione e in quel contesto li specifico mi è rimasto molto impresso una frase di lei che diceva: "Non ti devi rivolgere a me, ma ti devi rivolgere a tuo fratello".*

DIFESA, AVV. STRATA – *Scusi, sta parlando di "lei" chi, della signora Maria?*

TESTIMONE, POMPA – *Sì.*

DIFESA, AVV. STRATA – *No, solo perché rimanga poi traccia...*

PRESIDENTE – *Certo.*

DIFESA, AVV. STRATA – *...perché c'era anche sua mamma, no, quella sera?*

TESTIMONE, POMPA – *Sì. Beh, mio fratello era sposato non con mia mamma.*

DIFESA, AVV. STRATA – *No, ma a chi riferiva quella frase chiedevo solo. E sua mamma era spaventata? Era impaurita? Cosa ricorda?*

TESTIMONE, POMPA – *Era solo agitata come una donna che aveva appena subito un lutto in famiglia di mio papà, era ancora sotto shock e capisce bene che una donna provata di ottant'anni, trovarsi ancora in una situazione del genere non è piacevole".*

Questa la testimonianza di Loris POMPA a proposito del medesimo episodio, resa all'udienza del 7 luglio 2021 (si noti, prima che deponesse suo zio nel corso del giudizio di primo grado):

"Quindi mia nonna è venuta, e un capodanno di ricordo l'anno, se potete aiutarmi a ricostruire l'anno, è venuta a pranzo proprio l'1 gennaio, dopo un pranzo dove nessuno ha detto niente, perché si creava, quando non faceva il pazzo un silenzio tombale dove tu avevi paura a dire la minima cosa, perché la minima cosa che tu dicessi che a lui non piaceva, dava il minimo appiglio a lui per sclerare, quindi mia madre deve aver detto qualcosa, ma tanto qualsiasi cosa dicesse mia madre, a lui non andava bene, che a lui non piaceva, quindi aveva iniziato anche lì a urlare, mani addosso. Tutto questo davanti a sua madre che infatti aveva paura, lì si è rifugiata sul divano".

A prescindere dal singolo episodio appena esaminato, Michele POMPA ha confermato di aver ricevuto continue telefonate dal fratello, come anche la sera del fatto, nel corso delle quali costui si lamentava sistematicamente del rapporto con la moglie.

Il testimone ha riferito anche di avere suggerito al fratello di separarsi per porre fine a questi continui dissidi, ma Giuseppe POMPA gli rispondeva di non voler nemmeno prendere in considerazione questa ipotesi in quanto, a suo dire, avrebbe costituito la prova del proprio fallimento.

È significativo rilevare, pur trattando un tema diverso, ma ugualmente importante, che queste sono le stesse parole riferite da Maria COTOIA al riguardo: *"Ma io volevo separarmi da mio*

marito, Pubblico Ministero. Io non sono stata libera di separarmi come tutte le donne normali di questo mondo. Laddove vedi che la tua relazione non ha più senso di esistere, laddove vedi che tuo marito è così... Cioè, io non sono stata libera di separarmi".

Anche da questo punto di vista, quindi, la narrazione dei fatti offerta da Maria COTOIA e da Loris COTOIA trova numerose e molto significative conferme.

3.1.3. La gelosia patologica di Giuseppe POMPA nei confronti della moglie e l'assillante controllo esercitato nei suoi confronti, fonti ulteriori di tensioni familiari, trovano riscontro anche nelle testimonianze di alcuni soggetti non appartenenti a quel nucleo.

È pur vero che questi testimoni non hanno mai assistito a condotte prevaricatrici dell'uomo, né all'esercizio di violenza da parte sua.

Ciò nondimeno, le dichiarazioni rese in dibattimento da costoro confermano quanto sostenuto da Maria COTOIA e Loris COTOIA a proposito dell'atteggiamento ossessivamente controllante della persona offesa nei confronti della moglie, sintomatico di quella gelosia patologica che i suoi familiari hanno affermato averlo animato anche la sera del fatto e che indubitabilmente ha determinato il precipitare degli eventi.

Le colleghe di lavoro di Maria COTOIA, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], sentite nel corso del primo grado di giudizio, hanno reso testimonianze pienamente concordanti e hanno riportato episodi ai quali avevano assistito direttamente, nonché altri reciprocamente riferiti, così come le confidenze che alcune di loro avevano ricevuto direttamente dalla moglie di Giuseppe POMPA.

Il quadro che emerge da queste dichiarazioni è perfettamente coerente con le testimonianze dei soggetti di cui la Corte di cassazione ha imposto un nuovo vaglio di attendibilità nel presente giudizio di rinvio.

Tutte le testimoni hanno confermato che Maria COTOIA non poteva partecipare agli eventi aziendali e di aver collegato questa circostanza alla gelosia ossessiva che Giuseppe POMPA manifestava.

[REDACTED] è giunta addirittura ad affermare di essere convinta che quest'ultimo fosse disoccupato in quanto era costantemente presente nel supermercato durante i turni di lavoro della moglie e di aver notato direttamente il suo atteggiamento "morboso" nei confronti della donna.

Anche [REDACTED] ha riferito di avere visto in più occasioni Giuseppe POMPA presso il supermercato dove lei e Maria COTOIA lavoravano.

[REDACTED] ha riferito di un episodio in cui, dovendo parlare di questioni lavorative con Maria COTOIA, quest'ultima veniva continuamente interrotta dalle telefonate del marito, che la contattava in maniera ossessiva per controllarla.

In relazione a queste testimonianze si ritiene necessaria una precisazione.

Pur peritandosi di far emergere che le colleghe di lavoro di Maria COTOIA erano state contattate da quest'ultima prima che venissero convocate a rendere testimonianza, sia nella fase delle indagini, sia innanzi alla Corte d'assise di Torino, il pubblico ministero odierno appellante non ha mai sollevato alcun rilievo formale circa l'attendibilità di questi soggetti.

D'altro canto, eventuali rilievi al riguardo sarebbero facilmente superabili considerando la piena coerenza del contenuto di queste testimonianze, non solo le une rispetto alle altre, ma anche rispetto a tutti gli altri elementi di prova raccolti durante il dibattimento.

È significativo rilevare al riguardo che nemmeno i contatti telefonici fra Maria COTOIA e le testimoni dimostrano la falsità delle deposizioni di queste ultime.

Per quanto è stato possibile accertare, infatti, Maria COTOIA si è limitata ad avvisare alcune delle testimoni del fatto che nel corso della propria deposizione davanti ai Carabinieri costei aveva "fatto i loro nomi" e che, verosimilmente, sarebbero state chiamate a deporre, invitandole a riferire quanto di loro conoscenza circa la sua situazione familiare e i suoi rapporti col defunto marito.

Benché sicuramente inopportuno, questo comportamento non ha minimamente influenzato le deposizioni delle destinatarie del messaggio, ciascuna delle quali ha riportato alcuni episodi concreti di cui era a diretta conoscenza, le confidenze ricevute dalla collega, o le voci correnti sul posto di lavoro (queste ultime evidentemente del tutto inidonee a dimostrare alcunché, se non a costituire l'ennesimo elemento di conforto delle affermazioni di Maria COTOIA).

Del resto, la circostanza che Maria COTOIA abbia inviato a tutte le colleghe un messaggio dal contenuto pressoché identico, senza fare alcun riferimento specifico a quanto avrebbero dovuto raccontare agli inquirenti, costituisce la migliore dimostrazione che questa improvvida iniziativa non aveva altro scopo, se non quello di preavvisare le destinatarie della loro convocazione in caserma e di sollecitare un senso di solidarietà umana, senza alcuna intenzione di influenzare le loro testimonianze.

Oltre alle testimonianze delle colleghe di lavoro, merita soffermarsi anche sulle dichiarazioni di [REDACTED] e [REDACTED].

Quest'ultima, cliente del supermercato dove lavorava Maria COTOIA, riferiva di averla incontrata casualmente durante le vacanze in una località balneare e di averle proposto di incontrarsi per un "caffè".

La testimone ha affermato che a questa proposta rispondeva negativamente Giuseppe POMPA, pure presente, il quale al posto della moglie adduceva motivi legati al fatto che la famiglia dovesse rimanere unita per tutta la vacanza e che pertanto Maria COTOIA non era libera di allontanarsi senza il suo beneplacito.

Nella medesima ottica deve essere considerata la deposizione di [REDACTED] A, medico di famiglia che aveva in carico l'intero nucleo familiare POMPA - COTOIA.

Oltre a tracciare un quadro a dir poco allarmante sul comportamento di Giuseppe POMPA, definito "uno tsunami", "inquietante" e "ossessivo" nei suoi rapporti con lei, la testimone ha riferito una circostanza estremamente significativa che dimostra l'atteggiamento dell'uomo nei confronti della moglie.

Infatti, la dottoressa non ha mai visitato Maria COTOIA in assenza del marito, il quale accompagnava la moglie sistematicamente a tutte le visite presso il suo studio: "la mamma [dell'imputato – n.d.e.] veniva sempre accompagnata dal marito [odierna persona offesa – n.d.e.]. Quando entrava, si accomodava per parlarmi delle sue problematiche, parlava lei, lui stava zitto, era una figura presente, non diceva mai nulla".

In conclusione, deve rilevarsi che le prove testimoniali considerate nel presente paragrafo convergono in maniera univoca e inesorabile verso un'unica direzione: quanto riferito da Maria COTOIA e Loris COTOIA a proposito della gelosia patologica di Giuseppe POMPA nei confronti della moglie, così come l'assillante controllo che egli pretendeva di esercitare nei suoi confronti sono pienamente confermati.

3.1.4. Benché il dato numerico non sia emerso in termini di certezza, non certo per il mendacio dei testimoni di cui si sta vagliando la credibilità, ma, piuttosto, per una delle troppo numerose lacune investigative che hanno caratterizzato la prima fase delle indagini, risulta che il giorno del fatto, nel corso del turno di lavoro di Maria COTOIA, durato quattro ore, il marito l'aveva contattata telefonicamente decine e decine di volte.

Anche questa circostanza è coerente con le dichiarazioni dei familiari dell'imputato (e quelle dello stesso Alex COTOIA) circa l'atteggiamento di ossessivo controllo serbato da Giuseppe POMPA nei confronti della moglie.

È questa la sede opportuna per precisare come le discrasie segnalate dall'appellante in merito al numero delle telefonate effettuate da Giuseppe POMPA il pomeriggio precedente l'omicidio non necessariamente sono ascrivibili alla volontà di enfatizzare un dato favorevole alla tesi difensiva e non possono certamente assurgere a paradigma della loro inattendibilità.

Come già si è avuto modo di rilevare, le prime fasi delle indagini sono state caratterizzate da inspiegabile e inaccettabile trascuratezza.

Fra le lacune investigative più evidenti, spicca, ma non primeggia, la mancata acquisizione dei tabulati delle utenze telefoniche in uso al nucleo familiare dell'imputato.

A tale inerzia si era tentato di sopperire fin dai primi giorni successivi all'omicidio, come illustrato da uno degli inquirenti nel corso del dibattimento di primo grado (cfr. udienza del 30 giugno 2021):

"TESTIMONE, ██████████ – Esatto. Mentre il telefono della mamma e moglie della persona uccisa il Pubblico Ministero non ha ritenuto opportuno sequestrarlo, però noi, io e il Tenente, nella circostanza in cui l'abbiamo escussa nuovamente a sommarie informazioni, siamo riusciti, anche perché lei ce l'ha concesso e permesso, di verificare tutto quanto aveva sul suo

I-Phone, sulle varie chat, per verificare tutte le chiamate; Infatti abbiamo fatto un verbale di tutte queste operazioni qui, dove abbiamo elencato tutti quanti i tentativi di chiamata, tentativi di chiamata e non risposta tramite di Whatsapp, insomma, che aveva tra lei e il marito, questo per mettere tutto nero su bianco quello che risultava dal telefono, anche perché su certi tipi di telefono se non si riesce ad avere le password di accesso diventa poi molto molto difficili aprirli, aprirli intendo entrarci dentro...".

Il quadro estremamente confuso che deriva da tale pur meritoria attività svolta d'iniziativa della Polizia giudiziaria spiega il motivo per cui Loris COTOIA nel corso del dibattimento ha parlato di centouno telefonate, mentre in indagini, come la madre, aveva sostenuto essere state quarantanove.

La stessa Maria COTOIA, rispondendo alle contestazioni del pubblico ministero, ha avuto modo di illustrare le ragioni dell'equivoco:

"PUBBLICO MINISTERO – Però guardi che lei il 1° maggio del 2020 e subito dopo la morte di suo marito ha detto: "Mio marito usava spesso pressarmi con continue telefonate, solo oggi, ad esempio, nel corso del mio turno di servizio mi ha fatto quarantanove..."

TESTIMONE, COTOIA – Erano quelle di WhatsApp quelle.

PUBBLICO MINISTERO – ... "... tra chiamate e videochiamate". Ah, quindi oggi aggiunge...

TESTIMONE, COTOIA – Erano quelle di WhatsApp e poi c'erano le altre di... Le telefonate quelle vere e proprie".

Anche sotto questo profilo, dunque, le dichiarazioni dei testimoni di cui occorre valutare la credibilità trovano importanti elementi di conferma.

3.1.5. Un'eccezionale fonte di conferma dell'attendibilità di Loris COTOIA e Maria COTOIA è costituita dalle registrazioni audio che i figli della persona offesa hanno realizzato nel corso degli anni, anche la sera dell'omicidio.

L'appellante ha espresso alcuni rilievi critici circa il valore probatorio di questi documenti sonori, evidenziando che si tratta di registrazioni parziali e decontestualizzate, dalle quali, per esempio, non è dato conoscere quali siano le cause scatenanti della reazione di Giuseppe POMPA, del quale si possono udire unicamente le intemperanze.

Sotto altro profilo, la Procura della Repubblica odierna appellante ha rimarcato con particolare enfasi il fatto che da alcune registrazioni traspare chiaramente l'atteggiamento dei familiari di Giuseppe POMPA, i quali non appaiono minimamente colpiti dal comportamento del proprio congiunto e, anzi, ribattono sistematicamente alle sue parole, anche con toni di diletto e provocandolo.

Riservata ad un secondo momento la valutazione di tali profili, ciò che al momento importa rilevare è la perfetta coerenza delle conversazioni registrate rispetto al clima di fortissimo contrasto esistente in seno al nucleo familiare e la situazione di accesa conflittualità e dissidio, che invece risultano di immediata e inequivocabile evidenza.

Tali registrazioni sono state trascritte su impulso degli organi inquirenti e sono confluite nell'elaborato del consulente nominato dalla Procura della Repubblica a questo preciso scopo, acquisito agli atti.

La semplice lettura di queste trascrizioni (e ancora di più l'ascolto diretto delle registrazioni) dimostra inequivocabilmente che i prossimi congiunti di Giuseppe POMPA non hanno affatto mentito nel descrivere il clima di fortissima tensione e aperto contrasto venutosi a determinare nel nucleo familiare.

Benché sia innegabile che questi documenti rendono una visione soltanto parziale della realtà, non essendo possibile determinare da cosa siano causate le ire di Giuseppe POMPA, è anche evidente il fatto che l'odierna persona offesa sistematicamente insultava, denigrava e minacciava apertamente di morte la moglie e i figli, riservando alla prima il più marcato disprezzo, ma non disdegnando di indirizzare la propria incontinenza verbale anche nei confronti di questi ultimi.

3.1.6. Non meno rilevanti sono le prove estratte dai telefoni cellulari delle persone coinvolte. Nel 2016, Maria COTOIA registrava un filmato in cui affermava: *"se mi successe qualcosa, visto che mio marito sta dando di matto sempre di più è sicuramente stato lui, sia a me che ai miei figli. Mi bombarda di telefonate"*.

Nel 2018, Loris COTOIA inviava dal proprio telefono un messaggio diretto alla fidanzata con cui le comunicava che quella sera non si sarebbero potuti incontrare perché suo padre *"ha fatto il pazzo per un'ora e mezza, minacciando tutti e dicendo ciò che dice sempre, ha sbattuto porte, lanciato il telefono, urlato ... ha gli occhi da pazzo e non so che fare, ne avevamo già parlato! Arriverà il giorno che ammazza mia madre o tutti. E lì ci hanno sulla coscienza quella merda del fratello o della madre che non hanno mai fatto nulla"*.

Dai telefoni cellulari dei familiari di Giuseppe POMPA sono state estratte fotografie di un livido di Maria COTOIA e di segni al volto di Alex COTOIA, a loro dire derivanti dalle aggressioni del congiunto.

Anche questi elementi contribuiscono a corroborare il giudizio positivo circa l'attendibilità estrinseca di Maira COTOIA e Loris COTOIA che deve essere formulato.

In particolare, merita evidenziare che questi documenti precedono anche di molti anni la sera dell'omicidio e non è possibile affermare che, a così tanta distanza di tempo dalla sera dell'omicidio, essi siano stati artatamente realizzati per preconstituirsene una prova a scarico.

Del resto, neppure il pubblico ministero precedente ha mai ipotizzato la natura premeditata dall'azione, che, piuttosto, anche volendo accedere alla tesi accusatoria, sarebbe chiaramente sorretta da un dolo d'impeto del tutto incompatibile rispetto a questa possibilità.

3.1.7. Uno degli elementi più significativi di riscontro del contesto pesantemente maltrattante in cui sono maturate le vicende culminate con l'omicidio di Giuseppe POMPA, ampiamente

descritto dai suoi familiari, è costituito dalle risultanze della perizia psichiatrica cui è stato sottoposto l'imputato nel corso delle indagini, in sede di incidente probatorio.

All'udienza del 21 settembre 2020 è stato sentito il perito, dottor XXXXXXXXXX, il quale ha constatato *"una situazione riconducibile a disturbi da stress e correlata alla condizione di profonda problematicità endofamiliare a cui il periziato è stato sottoposto nel corso degli anni, che ha strutturato un disturbo clinicamente identificabile e definibile come un disturbo d'adattamento cronico con ansia e screzi di natura post traumatica"*.

Oltre alle conseguenze che da ciò sono derivate sotto il profilo dell'imputabilità di Alex COTOIA, le patologie di cui l'imputato è stato riconosciuto affetto sono state ritenute direttamente correlate *"alla condizione di profonda problematicità endofamiliare a cui il periziato è stato sottoposto nel corso degli anni"*, vale a dire esattamente al quadro di fortissima tensione familiare delineato da Maria COTOIA e Loris COTOIA, attribuendolo alle condotte maltrattanti dell'odierna persona offesa.

3.2. Un secondo pilastro sul quale regge il giudizio di attendibilità delle testimonianze di Loris COTOIA e di Maria COTOIA è costituito dalle vicende occorse nelle ore immediatamente precedenti l'omicidio, nel corso delle quali la persona offesa appariva ai familiari incontrollabile e mosso da rabbia incontenibile.

Il tema riveste un'importanza tanto evidente, quanto decisiva dal momento che, oltre a costituire un pilastro fondante del giudizio sulla credibilità dei testimoni demandato dalla Corte di cassazione, consente di valutare anche l'elevato grado di plausibilità della tesi difensiva, secondo cui Alex COTOIA ha agito per legittima difesa, come ci si riserva di meglio argomentare nel prosieguo.

3.2.1. In primo luogo, è riscontrato l'assunto dei testimoni (e dell'imputato) secondo cui la sera del fatto Giuseppe POMPA versava in stato di ubriachezza.

Il tasso di concentrazione di alcol nel sangue rilevato in sede autoptica è stato di 1,35 g/l.

È significativo osservare che questo dato è perfettamente compatibile anche rispetto all'eccesso di aggressività e disinibizione che Loris COTOIA, Maria COTOIA e lo stesso imputato attribuiscono al congiunto.

Questa circostanza emerge con lampante evidenza delle dichiarazioni del consulente di parte medico – legale nominato dalla Procura della Repubblica, il quale nel corso del dibattimento di primo grado ha avuto modo di riferire:

PUBBLICO MINISTERO – Ecco, vuole solo spiegarci cosa significa che è riferibile a uno stato di ubriachezza franca? Cioè, come si descrive l'ubriachezza franca?

CONSULENTE, XXXXXXXXXX – È esperienza credo abbastanza comune, però l'ubriachezza è caratterizzata da una moltitudine di sintomi e manifestazioni, dall'incoordinazione motoria, in alcuni casi la sonnolenza, in altri casi all'opposto, un eccesso di aggressività, disinibizione, sono numerosi i sintemi che vengono descritti, poi però in realtà ogni soggetto ha le sue

peculiarità, anche nelle caratteristiche con cui reagisce all'assunzione di alcol o di grandi quantità di alcol".

Infatti, se pure in astratto lo stato di alterazione in cui versava la persona offesa al momento del fatto potrebbe essere compatibile con condizioni che lo avrebbero reso inoffensivo, è altrettanto plausibile l'ipotesi opposta.

Il rispetto del canone di valutazione della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio impone di affermare la compatibilità dello stato di *"ubriachezza franca"* rispetto alle dichiarazioni di Maria COTOIA e Loris COTOIA.

Anche da questo punto di vista, dunque, le testimonianze di cui si rende necessario vagliare l'attendibilità non solo non risultano smentite dagli accertamenti di carattere medico – legale effettuati sul cadavere di Giuseppe POMPA, come invece sostiene l'appellante, ma possono dirsi piuttosto confermate.

3.2.2. Non meno rilevante è la circostanza che Giuseppe POMPA, anche nelle ore immediatamente precedenti la propria morte, risultava acciecato dalla gelosia, tanto da essere farneticante e ossessivo.

In primo luogo, tale dato trova riscontro in una delle conversazioni registrate dai figli della persona offesa alle 20,35 del 30 aprile 2020, nel corso della quale, fra l'altro, minacciava apertamente la moglie: *"non mi pigliare per il culo! Non sta ... ma urlavi fino ... e ridevi fino a metà reparto! Fammi ridere anche a me le battute che ti fa... fammi ridere ... fammi ridere, ridevi fino a metà! ... no, sei tu! Perché a me mi hai preso per il culo, non mi faccio più prendere per il culo... non mi faccio più prendere per il culo... tu eri in cassa e quel coglione è venuto da te, eh? A un metro! Anzi, era di sp... io non ti sono venuto a spiare... non ti ha detto un cazzo, è venuto sulle tue spalle..."* [...] *"tu mi manchi di rispetto io ti spezzo le ali... prendi e vai, ti faccio vedere io... ma stai zitta perché ti rompo il culo..."*.

In secondo luogo, anche il fratello della persona offesa ha confermato questa circostanza:

"TESTIMONE, ██████████ – Sì, perché mio fratello mi aveva chiamato appena uscito dal supermercato, riferendomi la stessa cosa che mi ha poi detto la sera: "Sono passato a fare la spesa, l'ho di nuovo vista ridere con un suo collega, ma ti sembra una cosa possibile?"

3.2.3. Un elemento dirompente nella valutazione della credibilità dei familiari della persona offesa è costituito dal tema della separazione.

Come già evidenziato, secondo quanto riferito da costoro e dall'imputato, la sera del fatto Giuseppe POMPA era animato da una rabbia incontenibile, mai in precedenza manifestata con così clamorosa veemenza.

Ritiene questa Corte d'assise d'appello che una situazione di questo genere possa ascritta soltanto a un elemento di novità, che non si era mai verificato in precedenza e che, innestandosi nel consueto quadro di condotte vessatorie e maltrattanti ormai consolidatosi da

anni, poteva costituire la causa scatenante di una reazione incontrollata e incontrollabile da parte della persona offesa.

L'istruttoria espletata nei due precedenti gradi del giudizio di merito consente di individuare questo elemento nella volontà espressa da Maria COTOIA di separarsi dal marito, apertamente manifestata la sera dell'omicidio.

La deposizione testimoniale della donna davanti alla Corte d'assise di Torino dice molto di più di quanto un po' superficialmente rilevato dal pubblico ministero che ha condotto l'esame:

"TESTIMONE, COTOIA – Ma no! Cioè, io non ero una persona libera di fare nulla. Addirittura, quella sera io gli avevo detto, ero proprio veramente portata oltre l'exasperazione, gli avevo detto: "Basta, questa sera è l'ultima volta, io mi separo" e probabilmente anche quello ha fatto in modo poi di scatenare la...

PUBBLICO MINISTERO – Ecco, perché questa circostanza, che ha riferito anche Loris...

TESTIMONE, COTOIA – Perché lui quella sera era veramente incontrollabile.

PUBBLICO MINISTERO – Sì. Questa circostanza del fatto che lei avesse dichiarato a suo marito che voleva separarsi, che l'ha riferito anche suo figlio, sul quale io non ho detto nulla, in realtà non è mai emersa in alcuno dei verbali che lei ha rilasciato e per la prima volta è emersa in dibattimento. Le dico...

TESTIMONE, COTOIA – Ma è vero. È vero.

PUBBLICO MINISTERO – Sì, sì, ma non dubito che sia vero, però le chiedo: il fatto che lei abbia detto che voleva separarsi da suo marito ha provocato in suo marito una reazione diversa dal solito?

TESTIMONE COTOIA – Sì, certo, ha dato ancora più in escandescenze, certo.

PUBBLICO MINISTERO – Ho capito. Ma allora...

TESTIMONE, COTOIA – Mio marito non voleva separarsi da me".

In realtà, l'affermazione di Maria COTOIA trova un riscontro di eccezionale importanza proprio nella registrazione effettuata alle ore 20,35 del 30 aprile 2020, nel corso della quale la donna testualmente diceva: *"comunque questa è l'ultima scenata che fai, hai capito? ... i miei figli non devono più vedere queste cose ... tu hai il cervello malato ... il cervello malato"*.

Come già si è avuto modo di accennare, la centralità del tema della separazione nella dinamica del rapporto di coppia fra la persona offesa e sua moglie, così come l'assoluta contrarietà di Giuseppe POMPA a lasciare la famiglia, emergono dalle dichiarazioni testimoniali del fratello di costui:

TESTIMONE, [REDACTED] – Ma è una delle tante telefonate in cui lui si sfogava, nel senso che mi diceva che non vedevano più la vita nello stesso modo ed io ogni volta gli ribadivo il concetto che se non vedevano più le cose nella stessa direzione era il caso di prendere la decisione di separarsi, perché se una cosa non va, non va.

[...]

TESTIMONE, ██████████ – Sì, perché mio fratello mi aveva chiamato appena uscito dal supermercato, riferendomi la stessa cosa che mi ha poi detto la sera: “Sono passato a fare la spesa, l’ho di nuovo vista ridere con un suo collega, ma ti sembra una cosa possibile?” e di nuovo io a ribadire gli stessi concetti: “Pé, se non funziona questo rapporto, boh! Non va. Non va. Prendi questa decisione di separarti”. “Eh, ma è un fallimento, ventisei anni”, è sempre il solito disco che non voleva... “Io ho investito tutta la mia vita lì, tutti miei sacrifici, tutti...”.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi, le domando: lei, parlando con suo fratello, in questa come in altre circostanze, aveva suggerito a suo fratello di separarsi?

TESTIMONE, ██████████ – Sì, più di una volta.

PUBBLICO MINISTERO – E suo fratello le rispondeva che non poteva farlo?

TESTIMONE, ██████████ – Non lo voleva fare perché per lui era un fallimento, perché per lui aveva... Lui nella sua testa pensava che potesse sempre recuperare. “Uno si confronta, ci chiariamo e andiamo avanti” ed io continuavo a dire: “Ma no, tanto sono sempre le stesse cose, sono sempre le stesse problematiche, non arrivate a nessun punto, lei è in un modo, tu sei in un altro, boh! Non sarai né il primo, né l’ultimo che si divide in questa faccia della terra, non c’è così una drammaticità”.

È significativo osservare che il tema della separazione era già stato toccato in più occasioni precedenti la sera dell’omicidio, ma era stato sistematicamente evocato da Giuseppe POMPA a scopo di minaccia e quasi mai introdotto dalla moglie.

Si riportano, a titolo esemplificativo, le trascrizioni di alcune registrazioni effettuate dai familiari della persona offesa in occasione di alterchi con la moglie:

“- GIUSEPPE: non hai nemmeno... non hai nemmeno idea di cosa è un divorzio, comunque va bene così, hai deciso così? Va bene così. Fai quello che cazzo vuoi, ti faccio vedere io a me che [inc.] ...”

[...]

“- GIUSEPPE: e dovevi incominciare a pensare a mettere in gioco la coppia, porco dio, hai capito? [urla]

- MARIA: E mo’ ricomincia...”.

(registrazione del 24 marzo 2019, volume 4, pag. 419 della consulenza).

“- GIUSEPPE Faccio vedere... pigliati un avvocato e fuori dai coglioni, perché se no ti piglio a calci nel culo

- MARIA: uh...

- GIUSEPPE: Ti giuro, pigliati un avvocato e fuori dai coglioni perché a te ti piglio a calci in culo, ti faccio vedere io il messaggio che [inc.] “vado lì e vado a fare la stronza”... ti faccio vedere io”.

(registrazione del 28 marzo 2019, volume 4, pag. 435, 436 della consulenza).

“- GIUSEPPE Rovinato [inc.] [voci sovrapposte] vuoi separati, separati. Finisci male. Finisci male”.

(registrazione del 18 luglio 2019, volume 5, pag. 728 della consulenza).

“- GIUSEPPE: ... io la cresta, vai tranquillo, te l'abbasso... incominciati a guardare tutto quello che devi guardare, dove vuoi, agenzia, avvocato, fai quello che vuoi. Perché adesso tu con me, hai finito di fare la furbetta eh...”.

(registrazione del 18 ottobre 2019, vol. 5, pag. 753 della consulenza).

Anche quando potrebbe sembrare che sia Maria COTOIA a introdurre l'argomento, emerge chiaramente dal complesso degli elementi fin qui considerati la volontà di Giuseppe POMPA di dominare ed essere padrone del rapporto con la moglie, evocando la separazione, alla quale era fermamente contrario perché giudicata sintomatica del suo fallimento, soltanto a scopo di minaccia e al fine di ribadire, almeno ai suoi occhi, la propria supremazia.

L'unica altra volta in cui certamente Maria COTOIA sembra affrontare il tema della separazione dal marito in termini identici a quelli che si registrano nella conversazione delle 20,35 del 30 aprile 2020 è in occasione della lite del 14 novembre 2018, nel corso della quale la donna affermava: *“io non sono più disposta a sopportare quelle scenate che fai!”* (volume 2, pag. 49 della consulenza).

Il motivo per cui in quella occasione, l'unica in sembrerebbe sia la moglie ad assumere l'iniziativa, Giuseppe POMPA non risulta aver reagito come il 30 aprile 2020 è agevolmente ipotizzabile considerando la specificità ed eccezionalità del complesso di circostanze che si sono venute a determinare la sera dell'omicidio.

Contrariamente al 30 aprile 2020, non risulta che il 14 novembre 2018 Giuseppe POMPA fosse ubriaco, non risulta che poche ore prima si fosse innescata la gelosia patologica e rabbiosa della quale aveva parlato anche al fratello Michele nel corso della loro ultima telefonata e, soprattutto, questa intenzione non era stata espressa la sera prima dell'anniversario di nozze della coppia.

Merita evidenziare, infatti, che l'1 maggio ricorreva questo anniversario ed è finanche superfluo rilevare l'effetto deflagrante che può aver comportato l'aver manifestato proprio in quel momento l'intenzione di separarsi, su un soggetto che apertamente e reiteratamente, anche contro ogni ovvia ragione di opportunità, aveva sempre rifiutato di contemplare questa ipotesi, prefigurandola esclusivamente a scopo di minaccia.

Le affermazioni di Maria COTOIA e Loris COTOIA risultano pertanto ulteriormente avvalorate.

3.3. Un importantissimo elemento di riscontro delle testimonianze di cui la Corte di cassazione ha imposto un nuovo scrutinio di attendibilità è costituito dal messaggio che Loris COTOIA ha scritto allo zio Michele POMPA alle 22,26 del 30 aprile 2020.

Tale messaggio, inviato quattro minuti dopo la conclusione della telefonata fra la persona offesa e suo fratello, a cui Giuseppe POMPA si era rivolto lamentandosi del comportamento della moglie, si ritiene dimostri il precipitare degli eventi.

Questa richiesta di aiuto costituisce un inedito assoluto nei rapporti fra la famiglia della persona offesa e il fratello e conferma l'eccezionalità del momento.

Anche in questo caso, è apprezzabile la piena sovrapposibilità fra la testimonianza di Michele POMPA e quella di Loris COTOIA.

Il fratello della persona offesa, infatti, ha dichiarato:

PUBBLICO MINISTERO – Va bene. Un'ultima domanda, le volevo chiedere: la sera in cui suo fratello è stato ucciso ricorda di avere ricevuto messaggi da suo figlio Loris?

TESTIMONE, POMPA MICHELE – Sì, me lo ricordo, era la prima volta che mi mandava un messaggio di quel genere lì, però io non gli ho dato peso, perché, come ho ribadito prima, ero sicuro del modo di agire di mio fratello, che, oltre l'arrabbiatura con le dovute urla, non avrebbe fatto niente di niente di niente”.

Questa la testimonianza di Loris COTOIA sul punto:

“Allora lì, ho capito che la situazione era incontrollabile, faccio una cosa che non avevo mai fatto prima, perché gli avevamo chiesto aiuto, ma non così, ho scritto a mio zio, l'unica persona, l'unica lo giuro, potessi morire adesso, l'unica persona che poteva aiutarlo e salvarlo, era mio zio Michele! Assolutamente! Gli ho scritto un messaggio disperato, dalla disperazione, dove gli scrivo: “Cosa stai aspettando a intervenire? Noi qui stiamo rischiando la vita, vieni! Aiutaci! Vieni! Abiti a due minuti di macchina, ti prego!”.

Dunque, è dimostrato che, in un momento esattamente individuabile nel corso della serata, pochi minuti dopo avere parlato con il fratello ed essersi dimostrato “arrabbiato con le dovute urla”, Giuseppe POMPA aveva assunto un comportamento che i familiari, pure avvezzi alle sue intemperanze, giudicavano particolarmente pericoloso.

Nel corso della requisitoria, la Procura generale ha avanzato dubbi sulla genuinità di questo messaggio, affermando che, per la forma, per la tempistica dell'invio, per le modalità della richiesta di aiuto e per il destinatario, esso costituirebbe piuttosto un tentativo di preconstituersi una prova a scarico.

Nessuna delle argomentazioni spese consente di pervenire a un risultato di ragionevole plausibilità di questa tesi.

In primo luogo, occorre osservare che, in mancanza di dati certi sull'orario della morte della persona offesa, molti dei rilievi sollevati dalla Procura generale presentano caratteri meramente congetturali.

Non è possibile in alcun modo affermare, come si vorrebbe, che l'invio del messaggio sarebbe avvenuto quando Giuseppe POMPA era morto, né tanto meno che gli eventi fossero già

precipitati al punto tale da essere già iniziata la violenta colluttazione armata da cui è derivata la morte della persona offesa.

Pur avendo fatto riferimento ad una situazione "assolutamente incontrollabile", Loris COTOIA non ha affatto sostenuto che il messaggio sia stato scritto e inviato nel momento di massima tensione, quando già la persona offesa stava attuando i propositi, che in quel momento si era limitato a minacciare: *"la situazione era assolutamente incontrollabile, non l'avevo mai fatto. Gli scrivo: "Aiuto! Vieni! Ti prego! Qua ci ammazza!". Lui ci stava dicendo: "Vi ammazzo tutti! Vi butto in un fosso! Non vi trovano! Vi trovano in una cassa da morto!". Mia madre era la prima. "Vi ammazzo! Vi ammazzo!"*".

Ancora più implausibile è l'ipotesi che il messaggio possa essere stato inviato dopo la morte di Giuseppe POMPA.

Come già si è avuto modo di evidenziare, è documentalmente dimostrato su base oggettiva il fatto che sono trascorsi quattro minuti tra la conclusione della telefonata intercorsa fra la persona offesa e il fratello e l'invio del messaggio da parte di Loris COTOIA.

Secondo la tesi accusatoria, la persona offesa è stata attinta da trentaquattro fendenti, che, pur se sferrati in rapida successione, sarebbero stati inferti con sei differenti coltelli.

Sentito in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il consulente medico – legale del pubblico ministero ha affermato: *"con lesioni di estrema gravità, come in questo caso per la lesione aortica, il decesso e l'arresto irreversibile dell'attività cardiorespiratoria non è mai istantaneo, indicativamente mi sentirei di dire pochi minuti, ma non sono in grado di definire in maniera più precisa questa tempistica, non sono in grado di dire se sono due, tre, quattro, cinque minuti, c'è poi un'estrema variabilità individuale e sono dati che non hanno riferimenti di letteratura, perché non esistono ovviamente dati sperimentali e anche le caratteristiche delle ferite di fatto sono quasi sempre non riproducibili"*.

Secondo i vicini di casa dell'abitazione della famiglia POMPA – COTOIA, sentiti come testimoni nel primo grado di giudizio, la lite che hanno udito è durata "almeno un quarto d'ora" (cfr. testimonianza di [REDACTED]).

Al fine di collocare esattamente nel tempo questo avvenimento, occorre precisare che, stando al racconto dei testimoni, la sera del fatto, dopo aver udito un forte trambusto e rumori di una colluttazione durata per un apprezzabile arco temporale, è calato il silenzio e, di lì a poco, sono sopraggiunti i Carabinieri.

Tanto permette di affermare con grado assoluto di certezza che l'episodio narrato da [REDACTED] e [REDACTED] è proprio quello culminato con l'omicidio di Giuseppe POMPA.

L'insieme di tali dati consente di escludere la fondatezza del rilievo della Procura generale, relativo al fatto che il messaggio sia stato creato ad arte quando la vittima era già stata uccisa, o comunque inviato quando era già in corso una violentissima colluttazione.

In particolare, non è possibile affermare che, nel ristretto periodo di quattro minuti, si siano verificati l'aggressione dei figli nei confronti del padre, il ferimento mortale di quest'ultimo e la sua morte, tacendo il fatto che, esclusa dallo stesso organo dell'accusa la natura premeditata dell'azione, nel medesimo lasso temporale, l'autore del reato e il suo presunto complice avrebbero anche dovuto deliberare e dare esecuzione al piano concordato per sviare le indagini.

Tali conclusioni non sono contraddette neppure dagli ulteriori elementi valorizzati dall'appellante.

L'implausibilità del dato cronologico posto alla base della ricostruzione della Procura generale svuota di significato l'ulteriore rilievo relativo al fatto che il messaggio di Loris COTOIA è stato scritto in italiano corretto e con l'uso della punteggiatura, elementi che si vorrebbero dimostrativi della mancanza di concitazione, ma che non sono di per sé dirimenti nel dimostrare quanto sostenuto dall'appellante.

Dal punto di vista formale, l'argomentazione per cui il testo del messaggio non avrebbe le caratteristiche di un'invocazione di aiuto, ma piuttosto un contenuto rimproverante, rivendicativo nei confronti di un soggetto già precedentemente ritenuto passivo e quindi non in grado di intervenire efficacemente, non coglie nel segno.

Tale tesi è dotata di un grado di plausibilità pari a quella che può ugualmente sostenersi in maniera altrettanto ragionevole, rimanendo ancorati al significato immediato del testo: si tratta del messaggio di una persona disperata, suo malgrado coinvolta in una situazione di relevantissimo pericolo, per sé e per i propri familiari, espressamente definita come *"assolutamente incontrollabile"*.

Occorre a questo punto confrontarsi con le uniche argomentazioni correlate a questo profilo, meritevoli di un più approfondito scrutinio.

È innegabile, infatti, che la scelta dell'interlocutore e del mezzo con cui contattarlo sembrerebbero prestare il fianco a più di un rilievo.

In particolare, si è evidenziata da parte della Procura generale la scarsa coerenza insita nell'individuare come proprio interlocutore il fratello del padre, che, in un messaggio alla fidanzata di circa due anni prima, l'autore del testo aveva definito con toni particolarmente spregiati (*"Arriverà il giorno che [la persona offesa – n.d.e.] ammazza mia madre o tutti. E li ci hanno sulla coscienza quella merda del fratello [Michele POMPA – n.d.e.] o della madre che non hanno mai fatto nulla"*).

Altrettanto si è sostenuto con riferimento alla scelta di rivolgersi al destinatario della richiesta di aiuto tramite un messaggio, anziché direttamente con una telefonata.

Tuttavia, anche questi comportamenti di Loris COTOIA trovano giustificazioni plausibili, che rendono il suo operato coerente rispetto alla drammatica situazione in cui si trovava coinvolto

e che impediscono di ravvisare elementi dotati di sufficiente efficacia persuasiva per affermare l'inattendibilità del suo narrato.

In primo luogo, non si può sostenere che l'erronea interpretazione fornita da Michele POMPA al messaggio appena ricevuto (*"però io non gli ho dato peso, perché, come ho ribadito prima, ero sicuro del modo di agire di mio fratello, che, oltre l'arrabbiatura con le dovute urla, non avrebbe fatto niente di niente di niente"*) possa andare a discapito del mittente, soprattutto se, anche per il destinatario, questa modalità comunicativa costituiva un elemento di novità assoluta, che avrebbe dovuto renderlo maggiormente sollecito nel rendere l'aiuto che gli veniva richiesto.

In secondo luogo, la circostanza che Loris COTOIA si sia rivolto allo zio è perfettamente logica se solo si considera che la persona offesa era stata al telefono con lui fino a pochi minuti prima, viveva a brevissima distanza dalla loro abitazione, avrebbe potuto raggiungerli in pochissimo tempo e, oltre a essere perfettamente consapevole della situazione, era forse l'unica persona con cui Giuseppe POMPA si confidava.

In altre parole, il fatto che Loris COTOIA, circa due anni prima della morte del padre, avesse previsto la reazione dello zio e, ciò nonostante, abbia cercato il suo aiuto la sera dell'omicidio non è di per sé sufficiente a dimostrare quanto sostiene la Procura generale.

Sotto altro profilo, l'appellante ha evidenziato l'incoerenza della scelta di inviare un messaggio, posto che tale mezzo di trasmissione della richiesta di aiuto non garantiva la lettura da parte del destinatario in tempi sufficientemente rapidi da assicurare il suo intervento.

Anche questo comportamento del testimone è ampiamente giustificabile.

Loris COTOIA, in maniera più che plausibile, ha spiegato di ritenere che la situazione avrebbe potuto complicarsi ulteriormente urtando la suscettibilità del padre con una plateale richiesta di aiuto dall'esterno, che avrebbe fatto accrescere ancora di più la rabbia incontenibile che già lo animava.

Muovendo da questa insuperata considerazione, rilevato che una richiesta di intervento alle Forze dell'ordine avrebbe necessariamente richiesto di effettuare una telefonata e, quindi, palesato le intenzioni dei familiari della persona offesa così esacerbandone ancora di più gli animi, si ritiene che Loris COTOIA si sia rivolto all'unica persona che poteva contattare senza essere scoperto, utilizzando il mezzo più efficiente di cui poteva disporre in quei concitati momenti.

Inoltre, Michele POMPA era stato al telefono con il fratello fino a quattro minuti prima, il che rendeva molto più che verosimile la possibilità che egli si avvedesse immediatamente dell'arrivo del messaggio, come effettivamente si è verificato.

Infatti, Loris COTOIA, non smentito da alcun dato fattuale, ha riferito nel corso della sua testimonianza di aver direttamente riscontrato in seguito che il messaggio inviato allo zio alle 22,26 era stato visualizzato esattamente un minuto dopo.

Del resto, la scelta di trasmettere la richiesta di aiuto tramite l'applicativo WHATSAPP forniva ampie garanzie in merito alla ricezione e lettura del messaggio che la conteneva, stante il sistema della visualizzazione delle notifiche, basato sul sistema delle cosiddette "spunte blu", ormai appartenente alla comune conoscenza di pressoché tutti gli utilizzatori di quel sistema. Per altro verso, le contrarie argomentazioni della Procura generale trascurano di considerare che, pur avendo la percezione dello stato di gravissima alterazione del genitore e del fatto che egli costituiva un concreto e rilevante pericolo per la madre, il fratello e lui stesso, Loris COTOIA non poteva essere consapevole del rapidissimo evolversi degli eventi, che sarebbero precipitati da lì a pochi minuti.

In altre parole, l'interpretazione che l'appellante fornisce degli eventi è viziata, sotto questo profilo, ma anche sotto numerosi altri, dalla pretesa di darne una lettura *ex post*, fondata sull'assunto che i protagonisti della vicenda fossero in grado di prevedere con esattezza il suo evolversi e senza considerare che l'intenzione di un genitore di armarsi contro i figli con l'intenzione di uccidere loro e la madre costituisce un accadimento che, anche in un contesto di rapporti familiari particolarmente deteriorati, qual era indubbiamente quello della famiglia POMPA – COTOIA, assume i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità.

Un ulteriore profilo di dubbio circa la genuinità del messaggio di cui trattasi è stato sollevato relativamente al fatto che Loris COTOIA ha preferito rivolgersi allo zio, anziché alle Forze dell'ordine.

Nel corso del precedente giudizio di appello, affrontando il tema in maniera più generale, non specificatamente riferita alla sera dell'omicidio, il testimone ha riferito:

"parliamo di una persona che quando, purtroppo ci sono ancora tanti femminicidi, lei lo saprà benissimo Pubblico Ministero, in Italia, purtroppo ci sono ancora, e lui commentava queste cose con: "Hanno fatto bene, se la sono cercata", quindi parliamo di una persona così. Io e Alex avevamo paura addirittura a vedere il telegiornale o Le Iene o questi programmi diciamo così, perché poi passava magari una notizia così e gli poteva dare l'idea. E quindi non abbiamo chiamato i Carabinieri per paura, ovviamente, perché lui continuava a dire: "Non arrivano in tempo, non vi trovano, vi ammazzo prima" e, ripeto, un conto è che lo dico io adesso così con questa freddezza, se uno prova a chiudere gli occhi e immaginarsi un pazzo che ti parla così e ti urla a te e a tua madre tutti i giorni, tutto il giorno, quella sera in particolare, in più ubriaco, forse un po' di paura viene".

Tale affermazione trova riscontro nella conversazione registrata il 24 marzo 2019, nel corso della quale Giuseppe POMPA affermava: *"minchia te lo giuro vengono i carabinieri, i carabinieri non arrivano in tempo te lo giuro, quanto è vero dio, quanto è vero dio".*

Inoltre, nemmeno due ore prima della sua morte, nel corso di una discussione con la moglie, la persona offesa manifestava lo stesso pensiero commentando l'eventualità di essere tratto

in arresto, dimostrando la sua completa impermeabilità alle conseguenze negative di un suo eventuale gesto violento:

“GIUSEPPE scarcerano a me?”

MARIA Ah sì, ai poveri [inc.]

GIUSEPPE A me?

MARIA marcire in carcere...

GIUSEPPE vediamo se marcisco in carcere, eh?!

MARIAE vediamo... e vediamo...

GIUSEPPE e uscirò prima o poi da sto carcere”.

Ancora una volta, è bene ribadire quanto già si è specificato in precedenza rispetto all'irrelevanza del fatto che a queste affermazioni della persona offesa i suoi familiari hanno ribattuto ponendosi su un piano di parità.

Dal punto di vista della credibilità estrinseca, le parole pronunciate da Giuseppe POMPA riscontrano in maniera pressoché coincidente quanto riferito da Maria COTOIA e Loris COTOIA all'Autorità giudiziaria.

Tanto precisato, la circostanza che Loris COTOIA abbia preferito invocare l'aiuto dello zio piuttosto che richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine si giustifica ampiamente alla luce delle ragioni fin qui illustrate.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dunque, anche la richiesta di aiuto inviata da Loris COTOIA allo zio contribuisce a corroborare il giudizio di attendibilità dei testimoni in quanto costituisce un episodio che si inserisce in maniera coerente e plausibile nella descrizione degli eventi che costoro hanno offerto nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

3.4. Un ulteriore, relevantissimo, elemento che deve essere considerato ai fini della valutazione dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni di Maria COTOIA e Loris COTOIA è costituito dalla telefonata che l'imputato ha effettuato alle 22,42 del 30 aprile 2020 al numero unico delle emergenze.

La registrazione della conversazione fra Alex COTOIA e l'operatore di polizia è acquisita agli atti del procedimento ed è stata ascoltata da questa Corte, sia nel corso di un'udienza, ma anche durante la camera di consiglio.

Nel corso del dialogo, con un tono di voce concitato, l'imputato riferisce che il padre aveva espresso l'intenzione di ammazzare lui, suo fratello e la madre, parla di una colluttazione e del fatto di essere riuscito ad armarsi di un coltello uccidendolo, per poi terminare la conversazione con toni disperati affermando: *“non poteva [o doveva – n.d.e.] succedere”.*

Si tratta, a ben vedere, delle medesime circostanze costantemente riferite dall'imputato e dai due testimoni nel corso di tutto il procedimento, fin dalle prime fasi immediatamente successive a questa drammatica telefonata.

Anche in tal caso, nel corso della requisitoria, la Procura generale ha sostenuto che la telefonata sarebbe falsa e addirittura che il suo autore avrebbe letto un testo che si era preparato, volendo trarre da ciò ulteriori elementi a sostegno della inattendibilità della versione difensiva.

In questo caso, contrariamente a quello immediatamente precedente che pure presenta una qualche parvenza di attendibilità, tale affermazione non è supportata dal benché minimo elemento, neppure di natura logica.

Al netto della assorbente considerazione che la tesi accusatoria è fondata unicamente su congetture del tutto prive di ogni riscontro probatorio, l'ascolto della chiamata di Alex COTOIA alle Forze dell'ordine rende una realtà opposta e non consente assolutamente di ritenere che essa sia stata confezionata ad arte.

3.5. Benché l'entità e il numero delle ferite riportate da Alex COTOIA siano sproporzionati in maniera così clamorosamente evidente rispetto a quelle inferte a suo padre da non richiedere alcun commento, il tema non può essere trascurato perché si ritiene possa essere interpretato in senso favorevole all'imputato, corroborando il giudizio di attendibilità delle testimonianze di Loris COTOIA e Maria COTOIA circa la dinamica dei fatti occorsi la sera del 30 aprile 2020.

Secondo l'impostazione accusatoria, la ricostruzione degli eventi fondata sulle dichiarazioni di questi ultimi sarebbe smentita dall'assenza di ferite da difesa sui soggetti che avrebbero fronteggiato Giuseppe POMPA la sera del fatto.

Più propriamente, la ricostruzione offerta dalla Procura generale valorizza la presenza di queste ferite in senso accusatorio, affermando che la loro origine sarebbe da individuare proprio nell'aggressione che Alex COTOIA avrebbe condotto verso il padre e non viceversa.

Inoltre, a miglior riprova di ciò, si è evidenziato che la pressoché totale assenza di ferite da difesa sulla persona di Giuseppe POMPA dimostrerebbe che nessuna colluttazione è intervenuta la sera del fatto e che la persona offesa sarebbe stata aggredita all'improvviso e soverchiata senza nemmeno avere la possibilità di difendersi.

Trattando di questo tema davanti alla Corte d'assise d'appello nel corso del precedente giudizio, il consulente del pubblico ministero, riferendosi a quanto osservato sul cadavere della persona offesa ha affermato:

"CONSULENTE, ████████ – Le ferite da difesa tipicamente si localizzano alle mani, comunque alle porzioni distali degli arti superiori, che vengono istintivamente protese dalle vittime di aggressioni per difendere il volto, il collo, la porzione anteriore del torace, è una reazione istintiva di tutti noi, quando si individuano lesioni al palmo delle mani, come in questo caso, ma in altri casi anche al dorso delle mani o agli avambracci, soprattutto lungo il margine ulnare dell'avambraccio, tipicamente sollevando le braccia a difesa si espone il margine ulnare, cioè quello dal lato del mignolo dell'avambraccio, ma possiamo essere anche un po' più generici e dire le ferite agli avambracci vengono normalmente interpretate come ferite da difesa, ecco,

questo senza poter ovviamente conoscere specificamente qual era la posizione specifica dell'arto in quel momento, però diciamo che in una vittima di aggressione, di accoltellamento, in cui si individuino delle lesioni alle mani, è del tutto ragionevole ipotizzare che si siano prodotte in questo modo, con le mani protese a difesa. In questo caso le ferite da difesa non sono molte, questa della superficie palmare di un dito indice è una delle poche o pochissime". Orbene, la documentazione medica e alcune testimonianze assunte nei due precedenti gradi del giudizio di merito dimostrano che Alex COTOIA ha riportato una ferita al mignolo della mano destra, di entità tutt'altro che trascurabile.

All'atto del suo ingresso in carcere, è stata refertata sulla persona dell'imputato una "ferita lacerocontusa superficiale, circa un centimetro di lunghezza a livello della falange prossimale del quinto dito della mano destra".

Nel corso del dibattimento di primo grado, è stato sentito [REDACTED], direttore della struttura di chirurgia plastica dell'ospedale Maria Vittoria di Torino, dove l'imputato è stato ricoverato dopo l'arresto per ricevere le cure del caso, il quale ha precisato che questa ferita aveva comportato la rescissione di due tendini, che è stato necessario ricostruire chirurgicamente, e ha precisato trattarsi di una ferita da arma da taglio, compatibile, fra l'altro, con la lama di un coltello.

Tuttavia, né il diretto interessato, né suo fratello Loris COTOIA, unico presente al fatto posto che Maria COTOIA a quel punto si trovava già chiusa in bagno per sfuggire alla vista del marito, hanno saputo fornire indicazioni sulle cause che hanno determinato questa lesione.

Secondo quanto sostenuto dalla Procura generale, la ferita sarebbe riconducibile a un'azione offensiva.

Si ipotizza, infatti, che nelle concitate fasi dell'aggressione la mano di Alex COTOIA, il quale stava impugnando uno dei coltelli utilizzati per uccidere il padre, sia scivolata lungo il manico e abbia raggiunto la lama, ciò da cui sarebbe derivato il taglio.

Tale ricostruzione, certamente plausibile e molto suggestiva, non è fondata su dati certi, esattamente come la tesi opposta, secondo cui questa ferita sarebbe da ricondurre a un'azione difensiva dell'imputato.

Infatti, non può sfuggire la perfetta compatibilità fra le lesioni refertate sulla persona di Alex COTOIA rispetto a quanto affermato dal consulente del pubblico ministero nel descrivere in termini generali le ferite da difesa, pur riferendosi nello specifico all'odierna persona offesa.

Una lettura del materiale probatorio doverosamente improntata al rispetto del canone di valutazione oltre ogni ragionevole dubbio impone di ritenere che, lungi dallo smentire la tesi sostenuta dai difensori dell'imputato, la presenza di una ferita astrattamente compatibile con un'azione difensiva da parte di Alex COTOIA, che lo stesso consulente del pubblico ministero in termini assoluti ritiene "ragionevole ipotizzare", costituisce piuttosto un dato idoneo a rinforzare il giudizio di attendibilità delle testimonianze sulla cui base essa è stata formulata.

A ulteriormente corroborare la circostanza che anche Giuseppe POMPA potesse essere armato la sera del fatto contribuisce anche la presenza di una ferita da taglio sul pollice e di una sull'anulare della mano destra di Alex COTOIA, alle quali si fa cenno nel certificato dei medici del 118 intervenuti la sera del fatto, unitamente a quella al mignolo, che possono essere ugualmente ritenute compatibili con un'azione difensiva dell'imputato.

Inoltre, nel corso del precedente giudizio in grado di appello, è stata acquisita una fotografia scattata dalla consulente dell'imputato circa una settimana dopo l'arresto di Alex COTOIA, il quale presentava un'ulteriore ferita al suo avambraccio destro, descritta dal medico – legale nei seguenti termini: *“ha una forma escoriativa lineare, che ha l'aspetto di una ferita da taglio in via di guarigione”*.

Anche queste ferite sembrano attagliarsi perfettamente alle considerazioni del consulente del pubblico ministero sopra riportate e corroborano ulteriormente le dichiarazioni di Maria COTOIA e Loris COTOIA.

Non meno significativa è la presenza di ferite sugli avambracci e sul dorso di entrambe le mani di Loris COTOIA, repertate fotograficamente già la notte dell'omicidio dalle Forze dell'ordine, che il diretto interessato ha affermato essergli state inferte dal padre durante una prima colluttazione innescata nelle fasi che hanno preceduto la morte di costui, non appena egli usciva dalla camera in cui si era chiuso per telefonare al fratello.

Benché nel corso del dibattimento in primo e secondo grado si sia ipotizzato che queste lesioni possono essere derivate da un'azione offensiva di Loris COTOIA, nei confronti del quale all'esito del presente giudizio di rinvio la Procura generale ha addirittura chiesto la trasmissione degli atti assumendo un indimostrato concorso nell'omicidio di Giuseppe POMPA, valgono anche in relazione a esse le medesime considerazioni già svolte per il fratello.

Anche in questo caso, infatti, la tipologia delle ferite riportate è astrattamente compatibile con un'azione di difesa, che peraltro il diretto interessato colloca con precisione in una delle fasi che hanno preceduto l'omicidio, espressamente attribuendole all'azione del padre.

Discende da ciò che, pure con riferimento alle lesioni riportate dal fratello dell'imputato, emergono elementi di positiva valutazione dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni di Maria COTOIA e Loris COTOIA.

4. Il tema dell'attendibilità intrinseca delle testimonianze di Maria COTOIA e Loris COTOIA merita di essere trattato congiuntamente a quello delle discrasie che emergono dal raffronto dei loro rispettivi racconti.

Pur coincidendo perfettamente rispetto al nucleo essenziale degli eventi, le dichiarazioni rese da questi testimoni nelle varie occasioni in cui sono stati sentiti, prima davanti alla Corte d'assise di Torino, poi davanti ad altra Sezione di questa Corte d'assise d'appello, presentano alcuni profili di parzialità, incoerenza e non perfetta linearità.

Altrettanto innegabile è il fatto che il racconto offerto da questi testimoni è stato di volta, in volta arricchito da nuovi particolari, precedentemente taciuti.

Relativamente alla valutazione di questi aspetti, alle pagine 14 e 15 della sentenza rescindente, si legge: *“non può, invero, non rilevarsi che, nel valutare l’attendibilità delle dichiarazioni rese da Loris COTOIA e Maria COTOIA, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto della drammaticità della situazione in cui gli eventi criminosi si verificavano, che, in astratto, appariva idonea a determinare nei due testimoni oculari ricordi non sempre univoci, essendo inquinati dalla visione parziale delle dinamiche intrafamiliari che avevano portato all’uccisione di Giuseppe POMPA.*

Tutto questo comporta che il giudizio di attendibilità sulle testimonianze in questione avrebbe dovuto essere formulato alla luce del contesto ambientale nel quale si verificava l’aggressione mortale della vittima e della condizione di soggezione psicologica patita dai due testimoni – dato probatorio, quest’ultimo, emergente dalla stessa sentenza impugnata –, che imponevano di comprendere come la percezione parzialmente dissonante di alcuni particolari della sequenza omicida poteva derivare dalla concitazione degli eventi e dall’inevitabile alterazione emotiva dei dichiaranti, sui quali la Corte territoriale non si soffermava in termini adeguati.

In questa cornice, non può non rilevarsi che le differenze riscontrabili nel narrato di Loris COTOIA e Maria COTOIA, astrattamente, sono comprensibili e appaiono giustificate dal contesto di estrema concitazione e di vero e proprio terrore per quello che poteva accadere in quei momenti terribili, che avrebbero dovuto essere valutati alla luce delle condotte vessatorie poste in essere da Giuseppe POMPA, nei confronti dei suoi familiari, risalenti nel tempo.

Né è dubitabile che una tale, peculiare, situazione di fatto – sulla quale il Giudice del rinvio dovrà soffermarsi analiticamente – poteva determinare un condizionamento della soglia di percezione soggettiva degli eventi e della capacità di memorizzazione da parte dei familiari della vittima, che vi assistevano in condizioni psicofisiche di estrema precarietà e con reazioni inevitabilmente differenziate, dovute alla diversità dei rapporti consolidatisi nel corso degli anni con Giuseppe POMPA”.

Ritiene questa Corte d’assise d’appello di aver adempiuto nelle pagine che precedono agli oneri motivazionali imposti da questa pronuncia con riguardo al contesto in cui sono maturati i fatti oggetto della testimonianza di Maria COTOIA e Loris COTOIA.

In ragione di quanto già evidenziato, è innegabilmente dimostrato che la colluttazione intervenuta la sera del fatto fra Giuseppe POMPA e suo figlio Alex COTOIA è maturata in un contesto a dir poco drammatico.

In particolare, l’intensa tragicità della situazione risulta conclamata non tanto rispetto al generico contesto delle condotte maltrattanti che la persona offesa aveva attuato nel corso degli anni nei confronti dei prossimi congiunti, quanto piuttosto rispetto ai fatti occorsi già a partire dal pomeriggio del 30 aprile 2020.

Se è vero che la gelosia patologica nei confronti della moglie e l'insopprimibile esigenza di imporsi sui familiari, che animavano Giuseppe POMPA unitamente a tutto il corredo di continue vessazioni che ne derivava, hanno costituito il presupposto da cui trae origine il successivo evolversi degli eventi, è proprio nella totale perdita di controllo che si registra nel corso della serata, percepita da tutti i testimoni come il frutto di un crescendo inesorabile e incontenibile di aggressività, che deve essere ricercata la ragione delle imprecisioni e delle omissioni in cui sono incorsi Maria COTOIA e Loris COTOIA.

Non è casuale rilevare che, agli occhi dell'unico testimone presente, nei suoi ultimi minuti di vita, la persona offesa appariva come animata da una rabbia "*incontrollabile*", originata dal concorso di cause di cui si è più volte avuto modo di trattare nelle pagine che precedono.

La particolare concitazione del momento emerge ancora più evidente se si considera che le ultime fasi della vicenda si sono sviluppate in un arco temporale che va dalle ore 22,22, quando Giuseppe POMPA terminava la telefonata con il fratello Michele, e le ore 22,42, quando Alex COTOIA chiamava le Forze dell'ordine.

In tale frangente, a partire dalle 22,26, orario del messaggio di aiuto inviato da Loris COTOIA allo zio Michele POMPA, si registrano le fasi più significative della vicenda, alle quali tuttavia Maria COTOIA non ha assistito e delle quali l'altro testimone ha un ricordo comprensibilmente confuso e parziale.

A ulteriormente dimostrare la peculiarità del momento e la possibilità che da ciò sia derivata una imprecisa, quando non del tutto assente, ricostruzione degli eventi ad opera del principale protagonista dell'episodio e dei testimoni che vi hanno assistito concorrono indubitabilmente anche considerazioni che interessano la peculiarità del caso concreto.

I fatti oggetto del procedimento riguardano, infatti, l'omicidio di un padre per mano del figlio, del quale sono stati chiamati a riferire la moglie della persona offesa, madre dell'imputato, e l'altro figlio della persona offesa, fratello dell'omicida.

È innegabile che lo strettissimo rapporto che legava tutti i presenti, la circostanza che il reato è stato realizzato in un contesto familiare e non certo malavitoso, da parte di un diciottenne incensurato, riconosciuto unanimemente come ragazzo e studente modello, il carattere particolarmente cruento della vicenda, che il materiale fotografico in atti restituisce in tutta la sua cruda drammaticità, costituiscono elementi che ancora di più concorrono a tratteggiare il contesto ambientale in cui si è svolta l'azione.

Del resto, la condizione di pesante turbamento in cui versavano Maria COTOIA e Loris COTOIA successivamente al fatto, da loro stessi più volte evocato per rispondere ai rilievi del pubblico ministero che, nel corso del dibattimento, contestava le contraddizioni in cui erano incorsi rispetto alle dichiarazioni rese in origine, trova riscontro documentale nel certificato dei medici del 118 intervenuti presso la loro abitazione la sera del fatto.

Si legge, in particolare, in questo documento: *“Loris e Maria la mamma sotto shock ma non presentano ferite”*.

Muovendo da queste premesse, è dunque da escludere che gli innegabili profili di parzialità, incoerenza e non perfetta linearità delle dichiarazioni rese dai due testimoni possano assurgere a dimostrazione della loro inattendibilità, ma trovano ampia giustificazione nella drammaticità della situazione in cui erano venuti loro malgrado a trovarsi.

Quanto precede pare tanto più vero se si considerano le modalità con cui sono state raccolte le dichiarazioni di Maria COTOIA e Loris COTOIA.

Nel corso delle indagini, questi testimoni sono stati ascoltati nel cuore della notte successiva al fatto, in una fase in cui erano emotivamente scossi.

Il successivo esame dei testimoni è avvenuto soltanto in sede dibattimentale, nonostante le sollecitazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame a sentirli nelle forme dell'incidente probatorio, o comunque in una situazione di minore stress, prima dell'inizio del processo.

Le discrasie e disallineamenti nelle deposizioni testimoniali di Maria COTOIA e Loris COTOIA sono, dunque, spiegabili, almeno in astratto, con la concitazione e l'estrema drammaticità del momento, che non hanno consentito loro di fissare con precisione nella memoria alcuni dettagli, anche relativi a eventi occorsi alcune ore prima il precipitare della situazione.

Come già anticipato, la Procura della Repubblica appellante vorrebbe trarre la prova del mendacio di questi testimoni dal fatto che nelle deposizioni rese durante il dibattimento hanno aggiunto particolari inediti, taciuti nel corso delle indagini, sottintendendo la loro volontà di adeguare il proprio racconto alla tesi difensiva, una volta venuti a conoscenza delle emergenze processuali.

In realtà, alcuni particolari riferiti da Maria COTOIA e Loris COTOIA sono risultati inediti esclusivamente per il fatto di non essere mai stati richiesti nell'unica loro deposizione precedente al dibattimento.

Ad esempio, il dato relativo al numero delle telefonate che Giuseppe POMPA aveva effettuato verso l'utenza in uso alla moglie nel pomeriggio del 30 aprile 2020, che non è stato accertato con esattezza per le evidenti lacune investigative che caratterizzano il presente procedimento, non era mai stato considerato prima che fossero gli stessi testimoni a farne cenno.

Analogamente, l'intenzione di separarsi dal marito, che Maria COTOIA aveva manifestato e che, secondo il pubblico ministero appellante, anche nel corso del dibattimento, non era mai stata esplicitata in occasione dei fatti per cui si procede, trova precisi riscontri nei dialoghi registrati dai familiari della persona offesa proprio la sera del 30 aprile 2020, dei quali già si è detto al paragrafo 3.1.5..

Anche al netto di queste osservazioni, occorre rimarcare che l'assunto accusatorio si fonda su un postulato confutato in maniera netta e inequivocabile dalla stessa sentenza rescindente.

L'odierno appellante sembrerebbe, infatti, ipotizzare che l'aver taciuto da parte dei testimoni nella fase delle indagini alcune circostanze indicherebbe che queste non si sarebbero mai realizzate nella realtà e che, pertanto, l'averne riferito ad anni di distanza nel corso del dibattimento, oltre tutto fornendo elementi di conforto alla tesi difensiva, dovrebbe far sospettare della credibilità dei dichiaranti.

Tuttavia, si legge a pagina 16 della sentenza della Corte di cassazione che ha dato corso al presente giudizio di rinvio: *"vi è, inoltre, da considerare che il fondamento epistemologico della regola che impone, in generale, la formazione della prova nel dibattimento non consente di comparare semplicisticamente dichiarazioni rese, nella ricordata concitazione del momento e al di fuori di un verificabile confronto critico del loro significato, con quelle raccolte nel contraddittorio delle parti. Ne discende che non ha alcun fondamento, nella sua absolutezza, la regola valutativa in forza della quale le prime sarebbero, per la loro vicinanza ai fatti, maggiormente idonee a ricostruire le vicende rispetto alle seconde. E ciò soprattutto quando, come nella specie, emergano puntualizzazioni dibattimentali, la cui rispondenza al vero non è messa in discussione"*.

La fondatezza di tale condiviso principio trova definitiva conferma alla luce del fatto che le originarie dichiarazioni di Maria COTOIA e Loris COTOIA erano state rese nelle ore immediatamente successive a un evento particolarmente traumatico e destabilizzante, nel cuore della notte, senza avere avuto altra la possibilità di confronto con gli inquirenti, prima del dibattimento.

Quanto precede pare tanto più vero se si considerano le affermazioni del perito che, in sede di incidente probatorio, è stato incaricato di valutare le condizioni di salute psichica dell'imputato.

Nel rispondere a una domanda del G.I.P., il quale gli chiedeva della possibile incidenza dei rilevanti vuoti di memoria che emergono dagli interrogatori dell'imputato, il dottor Gabriele ROCCA aveva modo di precisare: *"nelle situazioni di enorme stress è assolutamente fisiologico che ci sia una perdita, diciamo così, della capacità di fissazione mnemonica su base però emotiva, non su base psicopatologica. Questa è un'esperienza assolutamente comune, nelle situazioni in cui la tensione emotiva è particolarmente alta"*.

Risulta evidente che le indicazioni del perito assumono un carattere generale, non riferite esclusivamente al periziato, ma concernenti la posizione di tutti coloro i quali si trovano sottoposti a una situazione di *"enorme stress"*.

Dal momento che anche l'esperienza di Maria COTOIA e Loris COTOIA ha comportato l'insorgere delle medesime condizioni, come è intuibile sul piano logico, anche a prescindere da quanto emerge alla luce del certificato redatto dai medici del 118 intervenuti il 30 aprile 2020, non pare potersi trarre dalla scarsa accuratezza dei loro ricordi di alcuni eventi di quella sera la prova del mendacio.

4.1. Tutto ciò premesso, occorre anche rilevare che l'attendibilità dei testimoni non può essere messa in dubbio nemmeno da alcuni comportamenti serbati nel corso della convivenza con la persona offesa, né successivamente all'omicidio.

4.1.1. Particolare enfasi è stata posta dall'organo dell'accusa sull'atteggiamento dei familiari di Giuseppe POMPA, i quali, benché oggetto di maltrattamenti reiterati nel corso degli anni, non si sono mai rivolti alle Forze dell'ordine e, anzi, hanno mostrato nel corso del tempo una crescente insofferenza alle sue intemperanze, alle quali in alcuni casi reagivano.

Parrebbe di intendere che con tale rilievo l'appellante voglia alludere al fatto che, in occasione degli eventi culminati con l'omicidio della odierna persona offesa, la situazione in casa POMPA – COTOIA non si discostava dalla pur patologica normalità dei rapporti familiari.

Corollario di questa affermazione è quella che, contrariamente a quanto riferito da tutti i presenti, quella sera l'atteggiamento di Giuseppe POMPA non era diverso dal solito e che pertanto Alex COTOIA non avrebbe agito per difendere se stesso e i propri prossimi congiunti, ma mosso da odio, frustrazione e rabbia nei confronti del padre maltrattante.

Si è già a più riprese fatto riferimento ai numerosi dati di fatto che dimostrano la fallacia di questo assunto: il 30 aprile 2020 Giuseppe POMPA era animato da una rabbia incontrollabile e violenta, scatenata da una serie di concause (il "franco" stato di ebbrezza e l'aver appreso dell'intenzione della moglie di separarsi la sera prima dell'anniversario di nozze) che, innestandosi su una condizione di "normalità" (la gelosia patologica della persona offesa verso la moglie, l'atteggiamento pesantemente vessatorio e aggressivo nei confronti dei suoi familiari), rendono plausibili le affermazioni di Maria COTOIA e Loris COTOIA, ma anche dell'imputato, circa il carattere necessitato della reazione difensiva di quest'ultimo.

Sotto altro profilo, occorre anche osservare che i rilievi dell'appellante sembrano ignorare completamente alcuni dati che, purtroppo, sono ormai definitivamente acquisiti e noti a chiunque si trovi ad occuparsi della tema della violenza nei confronti delle donne e domestica. Infatti, la scelta di Maria COTOIA di assecondare la volontà del marito, il quale non intendeva porre fine alla loro relazione, proseguendo una convivenza tossica, caratterizzata da reciproca sofferenza, anche imposta ai figli, non costituisce certamente un elemento di novità nel panorama della violenza di genere.

Questo comportamento non rappresenta altro che la concretizzazione di una forma di violenza psicologica, contemplata anche nella Convenzione di Istanbul del 2011 e, segnatamente, all'art. 3.

Altrettanto è a dirsi con riferimento all'incapacità e alle difficoltà che hanno impedito a Maria COTOIA (ma anche ai suoi figli, solo indirettamente coinvolti) di richiedere un aiuto all'esterno e di rivolgersi alle Forze dell'ordine.

Merita soffermarsi sulle affermazioni rese da Loris COTOIA a questo proposito fin dalle ore successive all'omicidio, poi ribadite nel corso del dibattimento: *"Tengo a precisare una cosa*

che mi è venuta in mente adesso, che visto che nei giorni precedenti, la situazione, come detto più volte era incontrollabile, io e Alex volevamo fare di nascosto, perché mia madre non poteva, una cosa che non avevamo mai fatto, vale a dire rivolgerci a un centro antiviolenza. Infatti, volevamo andare il 4 maggio, che c'era la riapertura, se non sbaglio, era il primo lockdown, questo vecchio, il 4 maggio c'era la riapertura, il 4 maggio mattina volevamo andare a un centro antiviolenza per vedere come funzionasse, ovviamente di nascosto, sia da mia madre che da mio padre. Al 4 maggio non ci siamo mai arrivati, purtroppo. Mi è venuto in mente adesso.

DIFESA, AVV. STRATA – Stavo per chiedertelo, era l'ultima domanda. Delle due sit, tra l'altro l'aveva già detto, la notte del fatto, ai Carabinieri quando ti hanno sentito.

TESTIMONE, POMPA – Sì, sì. No, volevamo farlo con Alex proprio perché era diventato insostenibile. Penso che la parola che lo descriva meglio, sia un inferno, incubo. Solo che in realtà ti vorresti svegliare ma è la vita vera, quindi, avevamo deciso anche di fare questa cosa io e Alex per vedere come funzionasse, chiedere un aiuto disperato a qualcuno che potesse aiutarci insomma".

Secondo la Procura generale, queste parole non sarebbero sincere e costituirebbero un estremo tentativo del testimone di dare una giustificazione logica a una inerzia giudicata come sospetta.

In realtà, anche a prescindere da ogni indagine sulla sincerità di Loris COTOIA e sulla effettiva esistenza della volontà manifestata a posteriori, può sostenersi con altrettanto convincente grado di plausibilità che queste affermazioni costituiscono il tentativo del testimone di liberarsi del senso di colpa nato dal non essere stato in grado di impedire il precipitare degli eventi e, anzi, di poter percepire (invero, in maniera radicalmente infondata) di esserne stato la causa per la propria inerzia.

Neppure il senso di insofferenza che traspare da alcuni dei dialoghi registrati dai figli di Giuseppe POMPA nel corso dei loro litigi, che coinvolgevano anche la madre, si ritiene idoneo a dimostrare l'inattendibilità di Maria COTOIA e Loris COTOIA.

Questi dialoghi contribuiscono a tratteggiare un quadro familiare irrimediabilmente compromesso e connotato dal compimento di condotte pesantemente maltrattanti della persona offesa in danno dei familiari.

In altre parole, sembrerebbe volersi attribuire alle reazioni di sufficienza e di dileggio alle intemperanze di Giuseppe POMPA una valenza sintomatica dell'enfaticizzazione dei toni con cui i testimoni hanno descritto i loro rapporti con costui, a sua volta dimostrativa del mendacio in cui essi sarebbero incorsi.

In una sentenza recentemente resa (la n. 19769 del 10/04/2024), la Sezione prima della Corte di cassazione ha esplicitato un principio che si attaglia perfettamente al caso di specie, rilevando che "improprie forme di autotutela" della vittima del delitto di cui all'art. 572 c.p. non

valgono per ciò solo ad escludere la natura maltrattante delle condotte dell'agente, dal momento che l'ordinamento *"non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente"*.

Discende da tale complesso di considerazioni che la reazione di Maria COTOIA, Loris COTOIA e Alex COTOIA alle condotte maltrattanti di Giuseppe POMPA, così come la loro inerzia nel richiedere un aiuto esterno al nucleo familiare, pur avendo rivestito un ruolo ragionevolmente determinante nel favorire le condizioni in cui è maturata l'azione omicida, che tuttavia, è bene ribadire, trova la propria ragione d'essere in tutt'altro presupposto, non possono essere assunte a paradigma della inattendibilità delle loro dichiarazioni dibattimentali.

4.1.2. Quanto a Maria COTOIA, è stata richiamata la testimonianza di [REDACTED], la quale ha riferito che la moglie della persona offesa, sua collega presso il supermercato in cui svolgeva le mansioni di cassiera, le aveva chiesto di essere subito inserita nei turni di lavoro fin dal giorno successivo all'omicidio.

Tale episodio merita di essere analizzato con particolare approfondimento in quanto si ritiene sia uno di quelli che meglio dimostra le modalità con cui l'appellante si è accostato al tema della valutazione della prova, che la Corte di cassazione ha espressamente sconfessato, imponendo a questa Corte d'assise d'appello di adottare un diverso approccio interpretativo. Infatti, Maria COTOIA ha negato la circostanza riferita dalla collega, affermando di essere rientrata al lavoro soltanto una settimana più tardi.

In realtà, la situazione appare molto meno lineare di quanto potrebbe apparire.

In primo luogo, [REDACTED] ha errato nel collocare temporalmente l'episodio, sostenendo che la telefonata di Maria COTOIA era avvenuta la mattina immediatamente dopo il fatto: *"allora, se non ricordo male è capitato tutto il venerdì notte, adesso non... se non ricordo male. Il sabato mattina mi ha chiamato dicendomi che..."*.

In realtà, il 30 aprile 2020 cadeva nella giornata di giovedì e, pertanto, la telefonata cui fa riferimento la testimone non è avvenuta nel giorno immediatamente successivo all'omicidio.

Soltanto a seguito delle contestazioni del pubblico ministero di udienza, [REDACTED] ha collocato l'episodio in maniera più precisa, aggiungendo anche che, a fronte delle sue osservazioni, Maria COTOIA si convinceva a non presentarsi al lavoro fino al successivo 8 maggio:

"PUBBLICO MINISTERO – Allora, "Il sabato mattina 2 maggio, 8:10, la signora Cotoia mi ha rintracciato per comunicarmi che indipendentemente da quello che era successo voleva presentarsi regolarmente a lavoro, io l'ho invitata a rimanere a casa e lei mi ha chiesto di rimanere a casa fino ad oggi...", oggi era il giorno in cui è stata sentita, che era l'8 di maggio, "... in quella telefonata è stata la prima volta che mi ha raccontato che erano 10 anni che questa situazione andava avanti". Allora io le chiedo, oltre a ricordarsi di aver detto queste cose, ricorda queste frasi?"

TESTIMONE, ████████ – Sì, ma molto poco, nel senso che io ho saputo quello che effettivamente avveniva tra le mura domestiche da quello che ho letto sui giornali e quello che ho saputo dopo il fatto”.

Così più puntualmente tratteggiato il non proprio solidissimo quadro probatorio di riferimento, si può apprezzare come le parzialmente diverse dichiarazioni di Maria COTOIA non possono essere assunte a dimostrazione della sua inattendibilità.

Sottolineato che il nucleo centrale delle dichiarazioni di Maria COTOIA non è in alcun modo scalfito (costituisce un dato di fatto inconfutabile che la testimone è rientrata al lavoro l'8 maggio, come riferito negli stessi termini anche dalla sua collega di lavoro), merita riportare l'intero stralcio delle trascrizioni della fonoregistrazione dell'udienza del 23 luglio 2021:

“PUBBLICO MINISTERO – Non ha sentito. Ho capito. Senta, dopo che capita tutto questo, quando ha ripreso lei a lavorare?

TESTIMONE, COTOIA – L'8 maggio.

PUBBLICO MINISTERO – L'8 di maggio. Senta...

TESTIMONE, COTOIA – Sì, perché sono stata una settimana e più...

PUBBLICO MINISTERO – Lei aveva intenzione di riprendere a lavorare prima dell'8 maggio?

TESTIMONE, COTOIA – Assolutamente no. Come facevo in quelle condizioni in cui ero? Cioè, assolutamente io non avevo intenzione.

PUBBLICO MINISTERO – No, perché risulta che la signora, se non sbaglio, Ansaldi, aveva detto che vi eravate sentiti il giorno dopo quello che era successo, nella circostanza...

TESTIMONE, COTOIA – Ansaldi?

PUBBLICO MINISTERO – Ho sbagliato?

PRESIDENTE – Sì, comunque c'è una che faceva i turni...

TESTIMONE, COTOIA – Ansaldi è una mia collega.

DIFESA, AVV. STRATA – Mignolo?

PRESIDENTE – Quella che faceva i turni.

PUBBLICO MINISTERO – Mignolo. C'è stata una testimonianza in udienza, adesso io non ricordo il nome, ma l'abbiamo sentita tutti qua, no? Nella quale questa sua collega ha detto che lei in effetti il giorno dopo aveva chiamato per tornare a lavorare e in quella circostanza era stata questa sua collega, forse quella che dirige i turni, che le aveva detto di lasciar stare e di tornare con calma dopo tutto quello che era successo.

TESTIMONE, COTOIA – Assolutamente. Io il sabato... Allora, è successo il giovedì, il venerdì era 1° maggio, quindi era festa, il 2, sabato, alle otto del mattino, cioè quando iniziamo insomma il turno al centralino, avverto che, appunto, era successo quello che alla fine poi sapevano, perché tanto poi si sapeva, e che ovviamente non ero in condizioni di andare a lavorare. Ma, cioè, per quanto sia alto, elevato il mio senso del dovere, io non ero proprio in

condizioni cioè mie personali di rientrare a lavorare, tant'è vero che sono rimasta a casa fino all'8 maggio, non è che vado il giorno dopo.

PUBBLICO MINISTERO – Non so se è il caso, se ritenete che vada a leggere quel pezzo o se tutti lo ricordate, che è inutile.

PRESIDENTE – Direi che è del tutto inutile.

DIFESA, AVV. STRATA – Io lo ricordo esattamente come il Pubblico Ministero, però, cioè... C'è un figlio appena arrestato, il marito morto, non mi pare...

PUBBLICO MINISTERO – Allora, eccomi qua, pagina 7 del verbale del 30 di giugno, in effetti il teste è Vignolo, aveva detto questa frase, sì: "Il sabato mattina la signora Cotoia mi ha rintracciato per comunicarmi che, indipendente da quello che era successo, voleva presentarsi regolarmente al lavoro". Era stata quella lì la...

PRESIDENTE – Quando? "La mattina..."? Scusi, lo rilegge un secondo? Perché...

PUBBLICO MINISTERO – Eccolo qua, pagina 6. "Il sabato mattina..."... Allora: "Se non ricordo male, è capitato tutto il venerdì notte, adesso non... Se non ricordo male. Il sabato mattina mi ha chiamato dicendomi che... Io prima non l'avevo assolutamente sentita, non si era fatta sentire, quindi quel sabato mattina mi ha chiamato dicendomi che avrebbe voluto venire a lavorare nel pomeriggio, se non ricordo male doveva fare il turno 16:00/20:00 o comunque il pomeriggio di sicuro, quello me lo ricordo bene". Comunque è un verbale.

TESTIMONE, COTOIA – Ma non è successo il venerdì notte.

PUBBLICO MINISTERO – Lei dice che il sabato voleva tornare a lavoro.

PRESIDENTE – No, ma dice "Non è successo il venerdì notte" perché il 30...

TESTIMONE, COTOIA – E' giovedì. Era giovedì.

PRESIDENTE – Era giovedì. Il 30 aprile era giovedì.

TESTIMONE, COTOIA – Perché venerdì era festa...

PRESIDENTE – La signora...

TESTIMONE, COTOIA – ... era il 1° maggio.

PRESIDENTE – ... non ricordava la data.

PUBBLICO MINISTERO – Però lei dice: "Il sabato mattina mi ha chiamato dicendomi che...".

TESTIMONE, COTOIA – E quindi chiamo il sabato mattina e poi non vado a lavorare fino all'8?

PUBBLICO MINISTERO – Non lo so. Cioè io... Va bene.

TESTIMONE, COTOIA – Guardi...

PUBBLICO MINISTERO – Le ho chiesto se lei ha chiamato, lei dice di no.

TESTIMONE, COTOIA – Cioè, io non ce la facevo proprio ad andare a lavorare, avevo...

PRESIDENTE – Quindi lei ricorda di aver chiamato... Ricorda con chi ha parlato?

TESTIMONE, COTOIA – Penso che avevo veramente una situazione cioè che non mi permetteva di andare a lavorare.

PRESIDENTE – Ma infatti era strano che lei avesse detto: “Vengo a lavorare”, per questo il Pubblico Ministero l’ha fatto notare. Però, insomma...

TESTIMONE, COTOIA – No. No. No. No.

PRESIDENTE – Ma lei ricorda a chi ha detto che non sarebbe andata? A chi ha chiamato per dire...

TESTIMONE, COTOIA – Allora, praticamente da noi funziona così: si telefona e risponde un operatore del centralino, quando sono in turno posso essere anche io, dopodiché io ho chiesto della mia caporeparto e mi hanno passato Vignolo.

PRESIDENTE – Va bene.

PUBBLICO MINISTERO – Va bene. Senta...

TESTIMONE, COTOIA – E... No, aspetti.

PUBBLICO MINISTERO – Scusi.

TESTIMONE, COTOIA – Quella che mi ha risposto del centralino piangeva ed io piangevo con lei, perché ovviamente la situazione non era proprio delle migliori e quindi, cioè, abbiamo... Lei del centralino faceva (la teste simula il pianto) così, io piangevo pure con lei, poi dopo un po’ appunto mi ha passato Vignolo. Cioè, non è che ero tranquilla, eh! Cioè, anzi, tutt’altro.

PUBBLICO MINISTERO – Va bene.

TESTIMONE, COTOIA – Tutt’altro”.

Soltanto una valutazione decontestualizzata di questa prova consentirebbe di sospettare della genuinità delle dichiarazioni testimoniali di Maria COTOIA.

In realtà, se si ha riguardo al contesto in cui si colloca l’episodio, queste dichiarazioni risultano perfettamente coerenti anche nella loro indiscutibile contraddittorietà rispetto a quelle di , che peraltro non brillano certo per la loro attendibilità cristallina.

La telefonata fra le due colleghe di lavoro è avvenuta neppure quarant’otto ore dopo che il marito di Maria COTOIA era stato ucciso per mano di loro figlio Alex COTOIA, in quel momento ristretto in stato di arresto proprio per questo fatto, realizzato nella casa familiare con le modalità particolarmente cruente che emergono dal fascicolo fotografico in atti.

La diretta interessata ha fornito ulteriori elementi che lumeggiano il contesto della telefonata, che appare tutt’altro che idonea a dimostrare il distacco con cui Maria COTOIA avrebbe reagito alla morte del marito per mano del figlio.

Pur se dotati di minore efficacia probatoria rispetto a quelli appena indicati in quanto offerti dallo stesso soggetto di cui si deve vagliare l’attendibilità, proprio perché perfettamente coerenti rispetto a questi, anche tali ulteriori dati meritano di essere considerati.

In particolare, Maria COTOIA ha affermato di essersi messa a piangere quando la centralinista, sentendola dopo il drammatico fatto, prima di passare la comunicazione alla responsabile dei turni Roberta VIGNOLO, era per prima scoppiata in lacrime.

Non si può dubitare, in altre parole, che *“la situazione non era proprio delle migliori”* e che questo abbia potuto ingenerare equivoci nelle comunicazioni fra Maria COTOIA e [REDACTED] [REDACTED].

4.1.3. Si vorrebbero trarre ulteriori profili di incongruenza dal fatto che l'imputato e suo fratello Loris COTOIA, subito dopo il fatto, ancora prima dell'arrivo delle Forze dell'ordine, si erano cambiati d'abito.

Mentre i vestiti indossati da Alex COTOIA sono stati rinvenuti appoggiati sulle sedie della zona pranzo, quelli di Loris COTOIA non sono mai stati reperiti.

Infatti, i vestiti indossati dal testimone si trovavano in lavatrice, ma l'operante che ha constatato tale circostanza si è dichiarato non in grado di riferire se l'elettrodomestico fosse già stato azionato.

Anche in relazione a tali profili, tuttavia, non si ritiene emergano elementi idonei a comprovare l'inattendibilità della testimonianza di Loris COTOIA, che, senza alcun altro fondamento, si vorrebbe sospettare di aver agito per occultare delle prove.

In primo luogo, anche solo considerando le condizioni in cui sono stati trovati gli abiti indossati da Alex COTOIA la sera del fatto e volendo ipotizzare che quelli del fratello, seppure non coinvolto nell'alterco con il padre, ma certamente presente nella stessa stanza, fossero analogamente imbrattati di sangue, risulta assolutamente logica e comprensibile la scelta di volersi cambiare al più presto.

Non si vede, infatti, quali macabre ragioni avrebbero dovuto suggerire ai due giovani di rimanere vestiti con abiti completamente imbrattati del sangue del loro padre, che giaceva cadavere nel soggiorno della loro abitazione.

In secondo luogo, questa Corte d'assise d'appello non ritiene possibile addebitare alla lacunosità delle indagini la prova del mendacio di Loris COTOIA.

Il tema degli abiti indossati da questo testimone è stato affrontato dal Tenente [REDACTED], sentito come testimone all'udienza del 23 luglio 2021, nei seguenti termini:

“PRESIDENTE – Sa che fine hanno fatto gli indumenti di Loris? [omissis]

TESTIMONE, [REDACTED] – Le indicazioni erano a un certo punto di non sequestrare la casa, quindi non posso dirle che fine abbiano fatto gli altri indumenti.

PRESIDENTE – No, non ho capito. Siccome le hanno detto di non...

TESTIMONE, [REDACTED] – Siccome non abbiamo sequestrato la casa e non avendo potuto poi censire tutto ciò che c'era in casa, non posso...

PRESIDENTE – Quindi non li avete cercati?

TESTIMONE, [REDACTED] – No, non c'erano, non li abbiamo visti, no.

PRESIDENTE – Non li avete visti, però non avendo sequestrato non avete poi avuto il tempo di cercarli...

TESTIMONE, [REDACTED] – No, non possiamo dire... Certo”.

Non si vede come, a fronte di tale situazione, si possa ragionevolmente addebitare al testimone la volontà di occultare delle prove che nessuno sembrava interessato a cercare nell'unico momento in cui potevano essere utilmente acquisite.

5. Nel corso del giudizio di rinvio, l'appellante ha presentato dei temi precedentemente non trattati e mai considerati nelle precedenti sentenze, con i quali si intenderebbero dimostrare alcune rilevanti incongruenze nel narrato dei testimoni e dell'imputato.

Si vorrebbe far conseguire da ciò la prova del fatto che costoro avrebbero mentito nel ricostruire la dinamica degli eventi occorsi durante la serata del 30 aprile 2020.

A giudizio di chi li ha proposti, questi temi consentirebbero una lettura diversa dei fatti, dimostrando che Alex COTOIA non avrebbe agito per difendere la madre, la quale non versava affatto in pericolo di vita, così smentendo le contrarie dichiarazioni di costui e dei suoi più prossimi congiunti.

5.1. Il primo dato è quello relativo alla condizione dei luoghi.

La Procura generale sostiene che le poche fotografie scattate dai Carabinieri della Compagnia di Rivoli all'interno dell'appartamento in cui è avvenuto l'omicidio sconfesserebbero l'affermazione secondo cui nel corso della serata si sarebbe verificata una pluralità di violenti alterchi fra la persona offesa e i suoi figli.

In particolare, si è rimarcata la circostanza che tutti i mobili dell'appartamento apparivano perfettamente al loro posto, che non un solo soprammobile risultava essere caduto nelle concitate fasi delle plurime colluttazioni che, stando al narrato dei diretti interessati, si erano succedute la sera del fatto e che sul tavolo del soggiorno erano perfino presenti una bottiglia di plastica e un bicchiere, ugualmente ordinati, nonostante il parapiglia.

Benché incontestabilmente vera, questa circostanza non risulta dirimente.

In primo luogo, occorre considerare che la scena del crimine è stata pesantemente contaminata dai soccorritori.

Tale considerazione vale soprattutto con riferimento alla bottiglia e al bicchiere fotografati sul tavolo del soggiorno dell'abitazione teatro degli eventi.

Risulta acclarato, anche su base documentale, che gli operatori sanitari intervenuti in soccorso della vittima appena dopo le prime pattuglie dei Carabinieri hanno somministrato all'imputato un medicinale, segnatamente, del DIAZEPAM a scopo calmante, come riportato nella documentazione medica redatta dal personale del 118 intervenuto la sera del fatto.

Si legge, in particolare, nel certificato acquisito agli atti del processo che ad Alex COTOIA sono state somministrate 15 gocce di questo medicinale in quanto, oltre ad alcune ferite alla mano destra, egli appariva "sotto shock", così come la madre e il fratello.

Proprio per questo motivo, è ragionevole affermare che la bottiglia d'acqua e il bicchiere fotografati sul tavolo del soggiorno siano stati posizionati successivamente allo svolgersi degli eventi, per consentire all'imputato di assumere la terapia calmante somministrata dai sanitari.

Del resto, nulla dimostra che questi oggetti fossero già presenti sul tavolo del soggiorno prima del precipitare degli eventi.

In ragione di ciò, il dato probatorio sulla cui base è stata formulata la tesi accusatoria è, a tutto concedere, neutro.

5.2. Sotto altro profilo, le pur suggestive argomentazioni dell'appellante sono destinate a cedere definitivamente se si ha riguardo al fatto che la scena del crimine risulta essere stata irrimediabilmente compromessa anche successivamente all'intervento dei soccorritori, nel corso delle operazioni di rilievo tecnico effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Rivoli nell'immediatezza del fatto.

Il dato emerge in maniera incontrovertibile se si ha riguardo alla posizione di una delle calzature fotografate nel soggiorno dell'abitazione della famiglia POMPA – COTOIA, che emerge essere stata spostata confrontando le immagini, nonostante queste siano state scattate tutte dopo l'intervento dei soccorritori.

In particolare, nelle fotografie scattate sul teatro degli eventi si può notare la presenza di due calzature, una scarpa e una ciabatta da piscina in plastica, situate nelle vicinanze del cadavere, che viceversa, indossava unicamente le calze.

In particolare, nei fotogrammi n. 4 e 5 del fascicolo fotografico è possibile riscontrare la presenza di queste calzature, situate in prossimità della testa di Giuseppe POMPA, dietro la porta d'ingresso all'abitazione.

Nelle medesime fotografie è possibile notare la presenza di una seconda scarpa, posta nelle immediate vicinanze di una delle gambe di un mobiletto della medesima stanza, verso i piedi del cadavere.

In queste immagini, questa scarpa si presenta con la suola rivolta verso l'alto.

Nella fotografia n. 39, scattata da posizione ravvicinata rispetto alla n. 4, ma dal medesimo angolo prospettico, la scarpa non è più visibile, se non parzialmente, ma in posizione chiaramente diversa, sia rispetto al mobiletto, sia rispetto alla sua collocazione con la suola rivolta verso l'alto.

Questo particolare della scarpa è riscontrabile nei fotogrammi n. 4 e 5 del fascicolo fotografico, da cui emerge che il colore della suola è grigio e arancione.

Nella fotografia 39, quella che ragionevolmente è la medesima calzatura è ripresa solo parzialmente.

Tuttavia, è chiaramente distinguibile il colore blu della tomaia.

Ciò può significare solamente una cosa: la scarpa è stata collocata con la suola sul pavimento (foto 39), mentre in precedenza la suola era rivolta verso l'alto (foto 4 e 5).

Tale mutamento dello stato dei luoghi trova definitiva dimostrazione nella fotografia 66, che riprende la stessa scena, ma da un differente punto di vista.

Effettivamente, anche in questa fotografia si vede la stessa scarpa (oltre ad un paio di ciabatte appaiate in plastica di colore scuro, differenti da quella riprodotta nelle fotografie 4 e 5), che è posizionata nei pressi dello stesso mobiletto, ma visibilmente più discostata dalle gambe e, soprattutto, con la suola incontestabilmente appoggiata al pavimento.

È bene sottolineare che tutte le fotografie menzionate sono riportate in un fascicolo *“realizzato in occasione dei rilievi tecnici svolti per l'assicurazione delle fonti di prova (art. 348 c.p.p.) e per gli accertamenti urgenti sulle cose (art. 354 c.p.p.) condotti in occasioni dell'omicidio e successivo suicidio ad opera di POMPA Alex”*.

Già l'intestazione di questo documento lumeggia sulla cura con cui sono state effettuate le indagini, menzionando un evento (*“il suicidio ad opera di POMPA Alex”*) pacificamente ed evidentemente mai avvenuto.

A prescindere da questo modesto rilievo formale, ciò che importa rilevare è che tutte le fotografie sono state certamente scattate dopo l'intervento dei soccorritori, come espressamente riferito da [REDACTED], all'epoca del fatto comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rivoli (cfr. trascrizione della fonoregistrazione effettuata all'udienza del 23 luglio 2021: *“PRESIDENTE – Non ci sono delle foto effettuate dai Carabinieri che sono arrivati prima del 118? TESTIMONE, [REDACTED] – No, perché l'intervento evidentemente è stato così immediato...”*) e, pertanto, la clamorosamente evidente mutazione dello stato dei luoghi non è ascrivibile alle manovre effettuate per tentare di salvare Giuseppe POMPA.

Tanto impone di dubitare della fondatezza dell'affermazione del Procuratore generale, secondo cui sarebbe possibile trarre dallo stato dei luoghi riprodotto nelle fotografie realizzate presso l'appartamento della famiglia POMPA – COTOIA la prova del mendacio di Maria COTOIA e Loris COTOIA.

5.3. Del resto, pur essendo del tutto irragionevole pensare che i soccorritori abbiano provveduto a sistemare le suppellettili, l'ordine che regnava nell'appartamento, apprezzabile a condizione di ignorare la presenza del cadavere, dei coltelli sparsi in due ambienti della casa e di un vero e proprio lago di sangue, non consente di escludere che, prima del realizzarsi dell'evento, fosse avvenuta una violenta colluttazione nei termini descritti da Maria COTOIA e Loris COTOIA.

Decisive a questo proposito sono le testimonianze dei vicini di casa [REDACTED] e [REDACTED], che abitavano l'appartamento situato al di sotto di quello della famiglia POMPA – COTOIA, già richiamate al precedente punto 3.1.1.

In particolare, [REDACTED] ha riferito a proposito dei fatti occorsi la sera del 30 aprile 2020: *“noi eravamo a letto che guardavamo la Tv, ci stavamo quasi addormentando, abbiamo iniziato a sentire urlare, poi si sentivano dei rumori come se stessero spostando mobili, come*

se cadessero [redacted] alle cose sul pavimento, si sentiva molta confusione ecco. Un litigio sicuramente verbale, anche.

[...]

PUBBLICO MINISTERO – Va bene. Senta, lei ha sentito questi rumori sordi come di mobili, sedie che cadevano?

TESTIMONE, [redacted] – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Si è preoccupata per questi rumori, urla?

TESTIMONE, [redacted] – Sì, c'è stato a un certo punto che la cosa sembrava prolungarsi, ci siamo chiesti se fosse il caso di chiamare i Carabinieri, la polizia, nel momento in cui ci stavamo chiedendo questa cosa, poi è calato il silenzio, non abbiamo più sentito rumori, allora non abbiamo più chiamato nessuno.

[...]

TESTIMONE, [redacted] – Anche perché quel rumore, di solito c'erano urla, litigi, quella sera c'era tanto rumore e anche un trambusto proprio.

[...]

PRESIDENTE – Ma voi siete giunti alla determinazione di dire: "Chiamiamo qualcuno" dopo che questi rumori erano andati avanti per circa?

TESTIMONE, [redacted] – Per circa... Almeno un quarto d'ora.

Analogamente, [redacted] ha riferito: "non ricordo l'ora, forse nove, nove e mezza, ma non posso metterci la mano sul fuoco, a letto con la mia fidanzata a guardare la Tv, lei guardava un film divertente io invece non stavo molto bene, per cui dormivo... Cioè non dormivo, mi ero messo giù con l'intenzione di dormire. A un certo punto abbiamo sentito dei rumori, il solito sbraitare, la solita voce maschile, e poi dei rumori come se spostassero i mobili. Allora, la mia ragazza stava più che altro guardando il film, lei non ha un grande udito, per cui non ci avrebbe fatto neanche più di tanto caso, io che stavo cercando di dormire, ero mezzo addormentato, ho l'udito un po' più fine, le ho detto: "Ma senti, i vicini stanno di nuovo litigando", dopo un po' le ho fatto notare che sembrava che fosse un po' più lunga del solito, un po' più lunga o intensa del solito. Lei non ci ha fatto molto caso, continuava a guardare il film, a un certo punto ho chiesto di abbassare perché dopo un po' mi è venuto in mente che poteva essere una situazione più pesante del solito. Per cui a un certo punto abbiamo anche iniziato a chiedere se non fosse il caso di chiamare qualcuno. Siamo rimasti un attimo a pensare, ma neanche tanto, in realtà, abbiamo sentito che il litigio sembrava essersi spento. Cioè i rumori sono finiti, dopo un po' ci hanno suonato alla porta i Carabinieri per... Abbiamo sentito anche prima un vociare nelle scale e poi i Carabinieri alla porta, il mio vicino dirimpettaio fuori che cercavamo di capire che cosa fosse successo, poi siamo stati interrogati dal Carabiniere.

[...]

TESTIMONE, ██████████ – *Si, c'era il fatto che l'uomo sbraitava, urlava proprio, in maniera come faceva altre volte, però durava di più la cosa, durava di più, di solito faceva così, dopo un po' in qualche maniera si esauriva, si stancava, invece questa volta, questo sbraitare era più continuativo, lungo. E' quello che ha fatto pensare...*

[...]

TESTIMONE, ██████████ – *Avrei avuto paura, fossi stato lì in casa sentire uno così.*

Oltre a costituire, come già sottolineato, un elemento di riscontro fondamentale della credibilità delle affermazioni di Maria COTOIA e Loris COTOIA a proposito del pesantissimo clima familiare determinatosi nel nucleo familiare a causa delle continue intemperanze di Giuseppe POMPA, sfociate in un comportamento particolarmente violento e clamorosamente evidente proprio la sera del fatto, queste dichiarazioni smentiscono l'assunto accusatorio secondo cui nessuna colluttazione si sarebbe verificata in quella occasione.

Merita ribadire a questo proposito che il "trambusto" avvertito dai vicini di casa si riferiva proprio alla lite culminata con l'uccisione della persona offesa e non a episodi occorsi in precedenza nel corso della stessa serata.

Il fatto che i "rumori come se spostassero i mobili" sono terminati quando il "litigio sembrava essersi spento" e poco prima rispetto al sopraggiungere dei Carabinieri consente di attribuire con certezza assoluta questa situazione proprio alle fasi immediatamente precedenti la morte di Giuseppe POMPA.

5.4. La Procura generale ha proposto rilievi analoghi anche facendo riferimento ai fotogrammi che riproducono lo stato della cucina dell'appartamento in cui si è realizzato l'omicidio.

Al netto della considerazione che queste immagini rappresentano alcuni elementi sintomatici di una seppur minima concitazione (si può apprezzare il bordo del tappeto sollevato, la presenza di un mestolo sul pavimento, un cassetto semiaperto), la circostanza che, a dire di tutti i presenti, le fasi più significative dell'alterco si sono svolte in un'altra stanza, dove, non a caso, è stato rinvenuto il cadavere e dove si concentrano le più massicce tracce di sangue, svuota di significato questo rilievo.

Sotto altro profilo, viene introdotto quale elemento di novità il fatto che il cadavere indossava delle calze completamente inzuppate di sangue, come emerge dalle fotografie che ritraggono la vittima riversa sul pavimento del soggiorno della propria abitazione.

Si vorrebbe trarre da questo dato la prova che Giuseppe POMPA era stato immobilizzato da Loris COTOIA per essere attinto da numerose coltellate inferte dall'altro figlio Alex COTOIA e costretto a restare in piedi nella pozza creata dal sangue che sgorgava dalle ferite riportate con queste modalità cruente.

In realtà, neppure tale elemento assume rilievo ai fini di una ricostruzione degli eventi alternativa a quella che emerge dalle testimonianze di Maria COTOIA e Loris COTOIA, o dalle dichiarazioni dell'imputato.

Benché le tracce lasciate nel soggiorno dell'abitazione del nucleo POMPA – COTOIA siano scarsamente significative proprio a causa della contaminazione di cui già si è detto, è ugualmente incontestabile il fatto che sul pavimento di quel locale era presente una quantità molto rilevante di sangue.

Il fatto che le calze indossate da Giuseppe POMPA fossero intrise di sostanza ematica non è pertanto dirimente, soprattutto alla luce del fatto che le testimonianze dei vicini descrivono una scena dinamica e che l'imbrattamento può avere avuto luogo anche in movimento, calpestando il sangue già riversatosi sul pavimento.

Del resto, la migliore dimostrazione di quanto si sostiene è data dal fatto che anche le calze indossate da Alex COTOIA, sottoposte a sequestro nell'immediatezza del fatto e fotografate, presentano le medesime caratteristiche.

5.5. Si sostiene, inoltre, che la posizione del cadavere nei pressi della porta d'ingresso dell'appartamento sarebbe sintomatica della volontà della persona offesa di guadagnare la fuga.

In realtà, anche questo dato può essere considerato, a tutto concedere, neutro.

La stessa Procura generale ha osservato che l'appartamento in cui si sono svolti i fatti era di modeste dimensioni, ragione per cui la collocazione del cadavere nei pressi della porta d'ingresso non necessariamente indica questa intenzione della vittima, la quale peraltro era perfettamente consapevole che la porta era chiusa a chiave.

Per altro verso, deve osservarsi che, oltre a essere prospiciente l'ingresso dell'abitazione, il cadavere di Giuseppe POMPA si trovava a uguale distanza rispetto alla porta della cucina, vale a dire proprio dell'ambiente in cui, a dire di Loris COTOIA e dello stesso imputato, egli si stava recando con l'intenzione di armarsi di un coltello.

Al fine di dimostrare l'inattendibilità della ricostruzione degli eventi basata sulle dichiarazioni dei familiari della persona offesa, si è posto l'accento sull'ulteriore circostanza che quest'ultima, pur avendo minacciato a loro dire i figli, invitandoli a seguirlo fuori dall'appartamento per regolare definitivamente i dissidi intercorsi fra loro, non indossava le scarpe e si sarebbe armata di un coltello ancora prima di poter uscire.

In realtà, anche sotto questo profilo l'esatta ricostruzione degli eventi risulta irrimediabilmente compromessa a causa di indagini molto lacunose e approssimative.

Si è già avuto modo di evidenziare la pressoché nulla affidabilità del materiale fotografico in atti e, pertanto, l'impossibilità di trarre la prova del mendacio dei testimoni dal posizionamento delle scarpe nel soggiorno dell'abitazione in cui si sono svolti i fatti.

Anche a prescindere da questa pur assorbente considerazione, non è dato sapere dove si trovasse l'altra ciabatta da piscina di colore blu, non si è mai accertato se tutte queste calzature appartenessero effettivamente a Giuseppe POMPA e non magari ai suoi familiari e sono

rimaste ignote le ragioni per cui quelle calzature si trovavano, spaiate, in prossimità dell'ingresso.

Questa situazione di estrema incertezza non può certamente andare a discapito dell'imputato, né può costituire in alcun modo dimostrazione della inattendibilità di Maria COTOIA e Loris COTOIA.

Inoltre, come acutamente osservato dal difensore di Alex COTOIA, non deve essere attribuito alcun peso all'invito che la persona offesa aveva rivolto ai figli di uscire dall'appartamento per avere un confronto violento, come peraltro anche in precedenti occasioni paventato.

Questo atteggiamento, infatti, si pone in aperto contrasto con l'immagine che Giuseppe POMPA voleva offrire all'esterno di sé e della propria famiglia, tanto da spingerlo a rifiutare in maniera netta e definitiva la sola ipotesi di considerare di separarsi dalla moglie e da sfogare la propria aggressività verbale soltanto fra le mura di casa.

In altre parole, la mera circostanza che la persona offesa avesse nel corso della serata invitato i figli a uscire dall'appartamento non significa affatto che egli intendesse realizzare davvero questo proposito e, pertanto, il fatto che egli non indossasse le scarpe prima di armarsi non è in alcun modo idoneo a scalfire il quadro probatorio venutosi a delineare all'esito del presente procedimento.

È appena il caso di osservare che questa minaccia, alla quale neppure Loris COTOIA aveva dato peso (a fronte della contestazione del pubblico ministero, all'udienza del 7 luglio 2021, il testimone ha confermato di aver riferito in sede di S.I.T.: *"Decidevo di prendere le chiavi di casa per uscire veramente da casa, consapevole del fatto che lui non mi avrebbe fatto uscire"*), si colloca in un segmento temporale che, pur molto prossimo al successivo precipitare degli eventi, nulla ha a che vedere con le condotte realizzate in seguito da Giuseppe POMPA e che hanno determinato la reazione dell'imputato.

D'altro canto, anche a prescindere dalle considerazioni che precedono, nemmeno la ricostruzione alternativa secondo cui la persona offesa avrebbe in un primo momento sfidato i figli invitandoli a seguirlo fuori di casa per andare a confrontarsi in strada per poi, invece, determinarsi diversamente, dirigendosi verso la cucina per prendere un coltello con cui dare seguito alle minacce reiteratamente proferite fin dal pomeriggio nei confronti dei prossimi congiunti, non appare di per sé illogica.

Occorre considerare a questo proposito che la colluttazione è maturata in un contesto di fortissima e crescente tensione, sfociata in una situazione *"incontrollabile"*, in cui certamente, dopo questa prima sollecitazione a fronteggiarsi per strada, a seguito di un confronto verbale con i figli e alcuni spintonamenti, Giuseppe POMPA potrebbe aver deciso di ricorrere a un coltello per dare corpo e realizzare il proposito di ammazzarli, più volte reiterato a voce.

5.6. Infine, la Procura generale ha sostenuto l'inattendibilità delle testimonianze di Loris COTOIA facendo riferimento all'insanabile contrasto che si dovrebbe rilevare fra le sue

affermazioni e lo stato dei luoghi rappresentato dalle fotografie contenute nell'album più volte già menzionato.

Il testimone aveva riferito dell'intenzione del padre di recarsi in cucina per armarsi di un coltello, ma le uniche tracce fotografate in quella stanza sembrano appartenere a un piede nudo.

Secondo la tesi accusatoria, dal momento che Giuseppe POMPA indossava delle calze, quanto riferito da Loris COTOIA non risponderebbe al vero.

Per altro verso, nulla dimostrava che la persona offesa avesse effettivamente raggiunto la cucina.

Neppure questi rilievi colgono nel segno.

Piuttosto, con riferimento a tali profili emergono le più macroscopiche lacune investigative.

Al di là dello scarno materiale fotografico acquisito agli atti del processo, cui si è più volte fatto riferimento, non è stato svolto alcun accertamento su queste importantissime tracce.

Non è dato sapere, per esempio, se il sangue presente sul cassetto in cui erano custoditi i coltelli apparteneva effettivamente a Giuseppe POMPA e non piuttosto ad Alex COTOIA, il quale, come già si è evidenziato, aveva riportato un taglio al dito mignolo della mano destra, che aveva comportato un sanguinamento, come risulta inequivocabilmente dalle fotografie che ritraggono la sua mano destra, nelle quali si può notare chiaramente dalla colorazione scura tipica del sangue coagulato assunta dalla cuticola del dito ferito.

Neppure si è accertato se le ditate impresse su quel cassetto presentavano impronte papillari suscettibili di dimostrare chi le avesse lasciate.

Per quanto riguarda la presenza di impronte di piedi apparentemente nudi sul pavimento della cucina, le fotografie che compongono l'album allegato agli atti non consentono di comprendere se si tratta effettivamente di orme lasciate da un piede nudo, piuttosto che l'effetto "timbro" provocato da una calza intrisa di sangue, come erano quelle indossate dall'imputato e dalla persona offesa la sera del fatto.

Del resto, deve anche osservarsi che la possibilità di ricostruire gli accadimenti del 30 aprile 2020 sulla scorta delle impronte di sangue lasciate sul pavimento della cucina non consentirebbe comunque di pervenire alla dimostrazione del fatto che Maria COTOIA e Loris COTOIA abbiano mentito.

Le tracce fotografate hanno origine dal copioso sanguinamento che aveva interessato la persona offesa, la quale era stata colpita nell'attigua zona giorno dell'appartamento.

Non si può escludere, alla luce di ciò, che Giuseppe POMPA sia entrato in cucina per armarsi prima di essere ferito e di perdere il sangue, mentre le tracce fotografate sul pavimento della cucina siano state prodotte in un momento successivo.

Non meno rilevante è la considerazione del fatto che né Loris COTOIA, né l'imputato sono stati in grado di ricostruire con esattezza quei concitati momenti, sicché neppure può

escludersi che la persona offesa non sia mai riuscita a entrare in cucina, ma si sia armata con un coltello che l'imputato aveva utilizzato per difendersi dalla sua aggressione.

In conclusione, ribadito quanto già evidenziato a proposito del fatto che la lacunosità delle indagini non può avere riflessi negativi sulla posizione dell'imputato, deve escludersi che i nuovi elementi portati dalla Procura generale attraverso una differente lettura del materiale probatorio già acquisito nei precedenti gradi di giudizio possano condurre alla riforma della sentenza appellata.

6. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, non si profilano nel caso di specie elementi da cui desumere l'inattendibilità dei prossimi congiunti dell'imputato.

Muovendo da questa premessa e considerando gli ulteriori elementi acquisiti all'esito delle indagini, è possibile operare una ricostruzione degli eventi che hanno portato al decesso di Giuseppe POMPA per mano del figlio Alex COTOIA.

6.1. Fin dal pomeriggio del 30 aprile 2020, reiterando condotte già realizzate innumerevoli volte nel corso degli anni, la persona offesa si recava sul posto di lavoro della moglie al fine di controllarla.

Anche in quella occasione, Giuseppe POMPA dava sfogo alla sua gelosia cieca, convincendosi che Maria COTOIA lo tradisse con un collega, accusandola in seguito di ridere con lui in maniera tanto sguaiata da poter essere sentita "fino a metà reparto" del supermercato in cui la donna lavorava come cassiera (registrazione del 30 aprile 2020, volume 1, pag. 8 della consulenza).

Una volta rincasato, Giuseppe POMPA iniziava a esercitare un controllo telefonico a distanza, indirizzando all'utenza in uso alla moglie circa un centinaio di telefonate.

Merita riportare la trascrizione del dialogo che è stato registrato da uno dei figli della persona offesa nelle ore successive, quando il marito rinfacciava alla moglie di non aver risposto alle sue chiamate del pomeriggio.

Le parole della vittima delineano meglio di ogni altra considerazione il controllo ossessivo cui Maria COTOIA era sottoposta, anche il giorno dell'omicidio:

"GIUSEPPE: Io pensavo che eri davanti. Ouh! Basta. Io ti telefono e mi metti giù e poi sei online? Mi metti giù e sei online?"

MARIA: Ero online a scriverti che devo scendere, madonna...

GIUSEPPE: non eri a scrivere a me, eri a scrivere o a loro... a me non scrivevi, perché mentre io ti chiamavo tu mi attaccavi.

MARIA: Infatti! Eh certo, perché dovevo finire di scrivere che dovevo scendere. Nello spogliatoio ho gente non posso... capisci che se io prendo questo, loro ti sentono urlare?!

GIUSEPPE: A me urlare? Io parlavo normalmente.

MARIA: Tu non sai neanche cosa vuol dire".

(registrazione del 30 aprile 2020, volume 1, pag. 12 della consulenza).

Benché il supermercato in cui Maria COTOIA lavorava distasse solo poche centinaia di metri dall'abitazione, Giuseppe POMPA manifestava l'intenzione di recarsi a prenderla per accompagnarla a casa.

Preoccupati della rabbia che il padre già stava manifestando nei riguardi della madre, i figli si proponevano di accompagnarlo, in modo tale da poter intervenire se gli eventi fossero precipitati, ciò che faceva desistere la persona offesa dal proposito di andare a prelevare la moglie sul luogo di lavoro a fine turno.

6.2. Come nuovamente dimostrano le registrazioni effettuate dai figli di Giuseppe POMPA e come riferito da Maria COTOIA e Loris COTOIA, il rientro a casa della donna esacerbava ulteriormente gli animi della persona offesa, la quale ingaggiava un dialogo con la moglie dai toni evidentemente rivendicativi, a tratti farneticanti.

Nel corso di questi dialoghi, a più riprese, la persona offesa rivolgeva a Maria COTOIA frasi pesantemente minacciose, quali: *"tu mi manchi di rispetto io ti spezzo le ali"*, *"ti faccio vedere io"*, *"ti aggiusto io una volta per tutte"* (registrazione del 30 aprile 2020, volume 1, pag. 13 e 15 della consulenza).

Benché valutato dal fratello della persona offesa come un episodio consueto, come *"una delle tante telefonate in cui lui si sfogava"*, anche le dichiarazioni di Michele POMPA riflettono esattamente lo stato d'animo della vittima, seppure in termini ben più edulcorati: *"quella sera specifica mi aveva detto che per l'ennesima volta aveva avuto una discussione con la moglie inerente al fatto che lui nel pomeriggio fosse passato a fare la spesa dentro il centro commerciale e aveva notato la moglie sorridere e questa cosa lo faceva infuriare nel momento in cui la moglie quando ritornava a casa era di sua consuetudine ritornare ammusolita e non essere partecipativa nei suoi confronti"*.

Effettivamente, la rabbia accumulata nel pomeriggio da Giuseppe POMPA trovava sfogo al rientro a casa di Maria COTOIA, la quale ha riferito nel corso della testimonianza davanti alla Corte d'assise di Torino (riportando circostanze che, in buona sostanza, sono state ribadite in termini coincidenti anche nel successivo esame davanti alla Corte d'assise d'appello): *"arrivo a casa e già solo appena io esco dall'ascensore lui mi apre la porta e me la risbatte di nuovo in faccia e lì comincia a sbraitare... Ed io ovviamente mi faccio venire la porta in faccia, e lui lì comincia a sbraitare, a insultarmi che appunto con questo qui chissà che cosa avevo fatto, di su, di giù"*.

6.3. La moglie della persona offesa ha riferito che, anziché scemare, la rabbia del marito aumentava esponenzialmente con il passare del tempo, fino a deflagrare dopo la telefonata con il fratello Michele di cui poc'anzi si è detto: *"esce, il telefono che aveva in mano prende e me lo sbatte qua sulla faccia e comincia a spingermi, al che Alex, che era seduto sul divano, perché poi noi cercavamo ogni sera di instaurare una certa routine, in maniera che lui stesse più calmo possibile, quindi ci vedevamo magari qualcosa alla televisione, cioè nella speranza*

che stesse calmo, ma quella sera lui non ne voleva proprio sapere di stare calmo, cioè veramente era... Cioè, proprio dagli occhi lo vedevi, aveva gli occhi fuori dalle orbite, lui proprio quella sera non ci stava, se gli altri giorni era ingestibile, quella sera era veramente incontrollabile".

In merito ai successivi sviluppi dell'azione, la testimone ha avuto modo di dichiarare: "quindi esce dalla camera, appunto Alex vede che lui prende a spingermi e a mettermi questo telefono in faccia e allora interviene. Al che Loris era in cameretta che stava giocando alla Play e interviene anche Loris, quindi si azzuffano, perché poi finiva sempre così, nel senso che per difendere me, per salvare me finivano per azzuffarsi loro. Si azzuffano, io prendo e vado nel bagno. Vado in bagno e, cioè, dentro di me mi... Perché questa era, ecco, un'altra diciamo, tra virgolette, tecnica che usavamo, era che io, praticamente essendo io la persona con cui lui ce l'aveva, perché lui era ossessionato veramente da me, quindi essendo io la persona, io mi toglievo. Infatti, tante volte Alex diceva: "Mamma, cambia stanza. Mamma, devi andare via. Mamma, togliti, non ti deve vedere", allora io prendo e vado in bagno. Vado in bagno e inizio, cioè, ho detto, a struccarmi, inizio la mia routine serale e poi è successo quello che insomma è successo".

6.4. Anche Loris COTOIA ha riferito circostanze analoghe a quelle riportate dalla madre.

Si riportano qui di seguito alcuni stralci della testimonianza resa dal fratello dell'imputato davanti alla Corte d'assise di Torino, con la precisazione che, anche in tal caso, non si apprezzano elementi di stridente contrasto rispetto alle dichiarazioni rese nel giudizio di appello in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: "passeggiava nervosamente che diceva: "Ti rompo il culo! Ti rompo il culo!", così, dal nostro balcone si controlla più o meno il 70 – 80% che c'è dal tragitto all'Ipercoop a casa nostra, c'è solo una curva ma poi vede l'80% del viaggio così. Quindi controllava che mia madre non venisse con nessuno, mia madre è salita e lui fa un'altra cosa che non aveva mai fatto, come la inizia a insultare pesantemente sul pianerottolo di casa. Mia madre non è ancora entrata, fa il gesto così per sbatterle la porta in faccia. Mia madre stava entrando, lui fa il gesto così, per sbatterle la porta in faccia. Mia madre si spaventa e sta nel pianerottolo di casa [...] Ha iniziato a insultarla pesantemente: "Sei una puttana!", gliene ha dette mille, praticamente la colpa di mia madre, lui quel giorno è andato a far la spesa due volte, l'aveva accompagnata e poi è andata a fare la spesa due volte per spiarla, in una delle due volte che era andato, la colpa di mia madre secondo lui quella sera, è che un collega si era permesso di avvicinarsi a lei toccarle la spalla così. Semplicemente. Aveva appoggiato la mano sulla spalla di mia madre, secondo lui. Un collega di mia madre, allora, ha iniziato a insultarla nella maniera più brutta".

Loris COTOIA ha affermato anche che, nel corso della cena, il padre manifestava la propria rabbia in maniera ancora più veemente e si era ormai ubriacato: "poi, comunque, io e Alex iniziamo a frapporci tra lui e nostra madre, perché le cose stavamo ovviamente iniziando a



diventare fisiche, non è che diceva "Puttana e stronza" e stava seduto, come sono io adesso, andava a faccia a faccia con nostra madre, la minacciava cercava di colpire, ci prendevamo da qua. Infatti, lì io e Alex siamo intervenuti come facevamo spesso per comunque difenderla. Al ché lui se ne va... lo vado a lavare i piatti per aiutare nostra madre, lui fa la solita chiamata". Questo il racconto delle fasi successive: "dalla chiamata con il fratello al posto che uscime rassicurato, rincuorato, tranquillo, non saprei come descrivere, ne è uscito ancora peggio, è uscito un diavolo, non saprei come dire, era indomabile, si è sventato contro nostra madre, subito, è andato faccia a faccia è andato con il telefono qui, la voleva menare, gli alzato le mani, ha fatto di tutto".

Anche Loris COTOIA ha confermato che, a quel punto, la madre si allontanava per rifugiarsi in bagno: *"mia madre era andata assolutamente in bagno prima, perché faceva parte della nostra routine serale dove lui praticamente doveva non vederla, è come un toro quando vede rosso, non doveva assolutamente vedere mia madre, quindi una nostra forma di difesa lei doveva uscire".*

6.5. Le dichiarazioni appena riportate, unitamente agli ulteriori elementi probatori che ne confermano l'attendibilità, già esaminati nei paragrafi che precedono, consentono di affermare che la sera del fatto Giuseppe POMPA versava in uno stato di rabbia incontrollabile, tanto da aver fatto il gesto di colpire la moglie con la porta d'ingresso dell'abitazione familiare non appena la donna era rincasata e da averle appoggiato violentemente il telefono sulla faccia dopo aver concluso la conversazione con il fratello.

Benché emerga evidente anche dalla lettura delle trascrizioni delle testimonianze assunte nel corso dell'intero giudizio la circostanza che, fin dal dibattimento di primo grado, i maggiori sforzi della Procura della Repubblica, prima, e della Procura generale, poi, sono stati profusi per dimostrare che i fatti occorsi a partire dal pomeriggio del 30 aprile 2020 erano da ricondurre a una situazione di assoluta "normalità" familiare, come già si è avuto modo di accennare, ciò può essere sostenuto solo in parte.

È pur vero che Giuseppe POMPA era aduso sfogare ormai da anni la propria folle gelosia e le proprie smanie di controllo assumendo sistematicamente comportamenti violenti e prevaricatori, in alcune occasioni sfociati anche in modeste aggressioni fisiche, dimostrate dalle fotografie riproducenti i segni di percosse riportate dai suoi familiari, rinvenute nelle memorie dei loro telefoni cellulari.

Inoltre, è innegabile che la moglie e i figli della persona offesa erano ormai loro malgrado abituati a tali intemperanze (il che, ovviamente, non ne muta minimamente l'antigiuridicità e la portata pesantemente lesiva per chi era costretto a subirle) e non mancavano le occasioni in cui reagivano con indifferenza, quando non addirittura con scherno, a queste condotte pesantemente maltrattanti, come dimostrano alcune delle registrazioni effettuate da costoro.

Si è già avuto modo di precisare, ma è bene ribadire, che questa situazione non avrebbe legittimato da sola la reazione omicida di Alex COTOIA, il quale non si ritiene abbia agito spinto da frustrazione, rabbia e odio nei confronti del genitore pesantemente maltrattante.

Pur a fronte delle premesse appena esposte, una tale affermazione sembra ignorare una serie di dati fattuali estremamente rilevanti, che indicano chiaramente che la sera del fatto Giuseppe POMPA, mosso da una rabbia incontrollabile, costituiva un gravissimo pericolo per i suoi familiari, che egli aveva reiteratamente minacciato di morte e intendeva affrontare armandosi di un coltello.

Infatti, se è vero che il controllo ossessivo, la denigrazione e perfino la minaccia costituivano una costante nei rapporti fra persona offesa, moglie e figli, è altrettanto certo che, in occasione dei fatti per cui è processo, si sono verificate alcune condizioni eccezionali.

Tali condizioni, concorrendo fra loro, hanno determinato una situazione di completa perdita di controllo degli impulsi violenti, già ampiamente manifestati da Giuseppe POMPA nel corso degli anni.

In primo luogo, la persona offesa era alterata a causa della massiccia assunzione di vino, che quella sera i figli avevano tentato di togliere dalla sua vista, ma che egli insisteva nel consumare in maniera smodata, fino a raggiungere una condizione di *"ubriachezza franca"*.

In secondo luogo, proprio a causa delle inarrestabili intemperanze e dell'atteggiamento particolarmente aggressivo e prevaricatore assunto a partire dal pomeriggio dal marito, Maria COTOIA proprio quella sera gli aveva comunicato la propria intenzione di separarsi per non costringere i figli a vivere in un contesto di così intollerabile tensione (cfr. registrazione del 30 aprile 2020, volume 1, pagina 13 della consulenza: *"i miei figli non devono più vedere..."*).

Si è già a più riprese evidenziato come, agli occhi di Giuseppe POMPA, l'idea di separarsi dalla moglie costituiva un clamoroso fallimento personale e poteva incrinare l'immagine che egli intendeva offrire della propria famiglia all'esterno (Loris POMPA, all'udienza del 7 luglio 2021 ha significativamente affermato a questo proposito: *"voleva apparire la famiglia del Mulino Bianco"*).

Le conseguenze di tale decisione, comunicata circa due ore prima della morte (la registrazione è stata avviata alle 20,35 del 30 aprile 2020) a un soggetto che, stando alle valutazioni del consulente del pubblico ministero, già versava in uno stato di ebbrezza tale da determinare *"eccesso di aggressività, disinibizione"*, sono state ragionevolmente amplificate anche dal fatto che essa è stata comunicata la sera prima dell'anniversario di nozze di Giuseppe POMPA e Maria COTOIA.

In questo contesto, nel corso delle quasi tre ore intercorse fra il rientro a casa della moglie e le ultime fasi immediatamente precedenti l'omicidio, dopo aver cercato di aggredire fisicamente Maria COTOIA e i figli che si erano frapposti per evitare più gravi conseguenze, la persona offesa manifestava reiteratamente l'intenzione di ammazzare i componenti della

famiglia, con intensità e modalità tali da indurre il figlio Loris a invocare, inascoltato, l'aiuto dello zio.

6.6. La ricostruzione delle fasi successive della vicenda è affidata unicamente alla testimonianza di Loris COTOIA, il quale le ha riportate in maniera piuttosto frammentaria e confusa, ma non per questo falsa e reticente, come già si è avuto modo di specificare, nei seguenti termini: *“a un certo punto, scrivo questo messaggio non so quanti minuti passino, sinceramente, non mi ricordo, fatto sta che la situazione degenera ancora più, mio padre dicendo: “Vi ammazzo! Vi ammazzo a tutti”, si dirige verso la cucina, non era la prima volta che lui, comunque, anche dagli audio si evince questo che andava verso il cassetto della cucina per prendere un coltello, però quella sera lui era incontrollabile stava andando, stava scagliandosi contro la cucina, quando Alex gli ha dato uno spintone verso l'ingresso della porta, e l'ha anticipato. Io ho dei flash, fotogrammi, ho fatto anche un percorso psicologico per provare a riprendermi da questa cosa, un po' con l'A.S.L. con il soccorso di emergenza, mi sembra si chiami, Alex si anticipa e ho dei flash dove ricordo Alex prendere il primo coltello dalla punta arrotondata, secondo me. Prende questo primo coltello appunto, dalla punta arrotondata dice già tutto secondo me, perché è stato lì un gesto dettato dalla disperazione, Alex ha difeso la madre e ha preso il primo coltello dalla punta arrotondata, noi abbiamo dei coltelli per spalmare la nutella, perché avevamo dei coltelli da cucina, ma proprio perché pensavamo che potesse usarli contro di noi, li abbiamo tolti, li abbiamo messi su, l'abbiamo rimessi solo adesso che siamo noi. Li avevamo tolti a posta. Noi avevamo solo questi coltelli così. Alex il primo l'ha preso dalla punta arrotondata, poi ho dei flash di quel momento, non mi ricordo bene, dove a un certo punto mio padre mi ricordo che ha un coltello in mano e non riesco a collegarlo nel tempo, dove lui era riuscito a impossessarsi di un coltello e mi ricordo poi il tonfo a terra”.*

6.7. Anche l'imputato Alex COTOIA, chiamato più volte a ricostruire i fatti occorsi la sera del 30 aprile 2020, ha reso analoghe dichiarazioni e, in particolare, ha affermato di aver agito nella convinzione che il padre intendesse armarsi per uccidere lui e gli altri familiari presenti nell'appartamento, di aver ingaggiato una violenta colluttazione con lui, cagionando la sua morte, esattamente come affermato nella drammatica telefonata, la cui registrazione è acquisita agli atti del processo, con cui lui stesso ha chiamato il numero unico delle emergenze per chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine.

Oltre a queste dichiarazioni, gli unici dati di realtà acquisiti con certezza sono costituiti dal numero e dalla collocazione delle ferite refertate sul cadavere di Giuseppe POMPA, nonché le dichiarazioni dei vicini di casa, che hanno udito il forte trambusto provocato dalla sua colluttazione con i figli.

6.8. Prima di procedere all'esame di questi elementi, al fine di delineare in maniera completa il quadro generale delle prove che dimostrano lo svolgimento degli eventi immediatamente precedenti il decesso della persona offesa e di rispondere alle istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate dalle parti nel corso del presente giudizio di rinvio, si ritiene necessario soffermarsi nuovamente sulle gravissime trascuratezze nella conduzione delle indagini iniziali.

Questa situazione ha determinato l'impossibilità di acquisire ulteriori elementi obiettivi utili a riscontrare, o a smentire, la tesi difensiva e di operare una ricostruzione di questa fase degli eventi sufficientemente precisa.

In termini generali, deve osservarsi che la possibilità di disporre una rinnovazione dell'attività istruttoria è da considerare oggi irrimediabilmente compromessa dal consistente lasso di tempo trascorso dal fatto, tale da pregiudicare irrimediabilmente la memoria di eventuali testimoni e dall'aver con certezza comportato l'impossibilità di accertamenti sullo stato dei luoghi in cui si è verificato l'evento.

Occorre precisare che l'appartamento in cui si è consumato l'omicidio non è mai stato sottoposto a sequestro ed è stato abitato continuativamente dall'imputato e dai suoi prossimi congiunti in tutti questi anni.

Tale situazione ha definitivamente pregiudicato la possibilità di rilevare la presenza di impronte digitali nelle tracce di sangue sul cassetto della cucina dove erano custoditi i coltelli.

Inoltre, non sono stati fotografati, né sono sequestrati i vestiti indossati da Loris COTOIA, che pure erano stati visti all'interno della lavatrice, ma solo quelli del fratello Alex, in quanto rinvenuti ancora su una sedia del salotto.

Le uniche indicazioni utili a questo proposito provengono dall'operante intervenuto nell'immediatezza del fatto, il quale sentito all'udienza 30 giugno 2021, è stato in grado di riferire unicamente al riguardo: *"no, perché gli indumenti sporchi li avevano già messi in lavatrice e adesso non ricordo se la lavatrice era già attaccata o meno, comunque gli indumenti indossati da Pompa Alex quando ha commesso il reato erano già stati... se li era già cambiati"*. Nonostante la clamorosamente evidente gravità del fatto da investigare, percepibile da chiunque immediatamente, nessuna attività di intercettazione, ambientale o telefonica, risulta mai essere stata avviata, né la Procura della Repubblica di Torino ha ritenuto utile acquisire i tabulati telefonici delle utenze in uso alle persone coinvolte nel fatto, salvo poi pretendere di trarre la prova del loro mendacio dalle incertezze manifestate da costoro nel riferire questi dati in sede dibattimentale, oltre un anno più tardi.

Merita riportare nuovamente la testimonianza dell'operatore di Polizia giudiziaria interessato da questa attività, che meglio di ogni altra considerazione tratteggia l'inaccettabile leggerezza con cui sono state condotte le indagini: *"mentre il telefono della mamma e moglie della persona uccisa il Pubblico Ministero non ha ritenuto opportuno sequestrarlo, però noi, io e il Tenente,*

nella circostanza in cui l'abbiamo escussa nuovamente a sommarie informazioni, siamo riusciti, anche perché lei ce l'ha concesso e permesso, di verificare tutto quanto aveva sul suo I-Phone, sulle varie chat, per verificare tutte le chiamate; Infatti abbiamo fatto un verbale di tutte queste operazioni qui, dove abbiamo elencato tutti quanti i tentativi di chiamata, tentativi di chiamata e non risposta tramite di Whatsapp, insomma, che aveva tra lei e il marito, questo per mettere tutto nero su bianco quello che risultava dal telefono, anche perché su certi tipi di telefono se non si riesce ad avere le password di accesso diventa poi molto molto difficili aprirli, aprirli intendo entrarci dentro...".

Ugualmente inesplorato è il tema delle impronte di piedi che si trovano in tutta la casa, soprattutto bagni e cucina, dove non risulta che i soccorritori siano entrati (anche questo dato, a onor del vero, rimane ignoto dal momento che non risulta sia mai stato sentito nel corso delle indagini alcuno dei sanitari intervenuti in soccorso di Giuseppe POMPA, né, con certezza, ciò si è verificato durante il dibattimento).

Le impronte di sangue sono testimoniate dai rilievi fotografici in atti e una loro analisi avrebbe potuto consentire ragionevolmente di delineare gli spostamenti dei vari soggetti presenti sul luogo al momento del fatto, accertando al contempo se appartenevano alla stessa persona e se si trattava di tracce lasciate da un piede nudo o coperto da una calza.

Nemmeno questi accertamenti sono stati effettuati in fase di indagine e non sono oggi realizzabili con qualche speranza di successo nel presente giudizio.

A fronte di questo quadro pesantemente compromesso, circa cinque anni dopo l'omicidio, la Procura generale ha sollecitato questa Corte d'assise d'appello a disporre una perizia finalizzata all'analisi delle tracce biologiche rinvenibili sui coltelli impiegati la sera del fatto.

Nemmeno questa richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si ritiene utilmente esperibile, atteso che l'eventuale rinvenimento di tracce di sangue ulteriori rispetto a quelle della vittima non darebbe alcuna indicazione circa la dinamica dell'evento.

È sufficiente osservare al riguardo che le medesime tracce potrebbero essere state lasciate qualunque fosse stata la dinamica dell'aggressione.

Altrettanto vana sarebbe, a questo punto, la ricerca di eventuali impronte digitali sui coltelli, che invece avrebbe potuto essere dirimente allorché si fosse accertato, quando ciò era ancora possibile, che neanche un'impronta o una traccia di impronta della vittima fosse stata presente su una delle armi, circostanza tale da smentire la versione difensiva secondo cui a un certo punto Giuseppe POMPA si era armato.

Anche questo tipo di accertamento non avrebbe alcuna speranza di successo a cinque anni dal fatto atteso che le tracce di impronte digitali su materiali non porosi si disperdono nell'arco di circa un mese, come facilmente riscontrabile consultando le fonti aperte della rete internet.

6.9. Tanto premesso in merito all'impossibilità di integrare il materiale probatorio raccolto nel corso dei precedenti giudizi di merito e di giungere a una ricostruzione certa degli eventi

successivi al momento in cui Maria COTOIA si era rifugiata in bagno e i figli si erano trovati a dover fronteggiare il padre, animato da una rabbia a quel punto divenuta incontenibile, occorre soffermarsi sugli elementi probatori già acquisiti.

6.9.1. Come già rilevato, la sera del fatto, più di una delle persone che abitavano nel condominio della famiglia POMPA – COTOIA ha sentito i rumori di una lite provenire da quell'appartamento, in misura più intensa che in precedenza.

È significativo rilevare, per esempio, che [REDACTED] si è sentita in dovere di chiamare il genero [REDACTED], il quale, come la donna, abitava nello stesso palazzo in cui si sono svolti i fatti e ha confermato la circostanza, preoccupata del fatto che le urla udite in quella occasione provenissero dal suo appartamento, dove vivevano anche le nipoti.

Merita richiamare nuovamente anche le testimonianze di [REDACTED] e [REDACTED], le cui dichiarazioni, più volte già esaminate, consentono di affermare che l'episodio culminato con la morte di Giuseppe POMPA si è protratto per almeno un quarto d'ora, nel corso del quale si potevano sentire chiaramente i rumori di mobili spostati con veemenza (queste le parole di [REDACTED]: *"si sentivano dei rumori come se stessero spostando mobili, come se cadessero delle sedie, delle cose sul pavimento, si sentiva molta confusione ecco. Un litigio sicuramente verbale, anche"*).

Questi elementi dimostrano che l'azione descritta da Loris COTOIA e da Alex COTOIA si è svolta per un lasso di tempo incompatibile con un'azione repentina, in cui la persona offesa potesse essere stata improvvisamente posta nell'impossibilità di reagire.

Anche il trambusto avvertito dai vicini e il rumore *"come se stessero spostando mobili"* depone per un confronto fra persone che si sono fronteggiate, piuttosto che per un'offesa a senso unico.

6.9.2. Nella medesima ottica, deve essere posta particolare enfasi sulla presenza di pur modestissimi segni da difesa sulla persona di entrambi i contendenti.

Come già si è evidenziato trattando delle ferite riportate da Alex COTOIA, queste lesioni non sono univocamente interpretabili, né in senso accusatorio, né in senso difensivo.

Piuttosto, le modeste lesioni da difesa refertate su entrambi i contendenti rendono plausibile che anche Giuseppe POMPA fosse armato e che lui e il figlio Alex COTOIA si fossero confrontati impugnando un'arma ciascuno, senza essere in grado, né avere la necessità di proteggersi dai fendenti dell'altro, essendo ugualmente intenti ad attaccarsi reciprocamente.

6.9.3. Oltre alle modeste ferite da difesa di cui si è appena trattato, gli unici elementi certi della colluttazione intervenuta fra imputato e persona offesa e del fatto che quest'ultima sia risultata soccombente sono costituiti dalle trentaquattro coltellate da cui è stato colpito Giuseppe POMPA, alcune delle quali indirizzate alla schiena.

Occorre rimarcare a questo punto che l'affermazione secondo la quale Alex COTOIA avrebbe utilizzato tutti i sei coltelli rinvenuti sulla scena del crimine non trova il benché minimo riscontro negli atti del procedimento, come le considerazioni appena svolte in merito alla lacunosità delle indagini compiute ampiamente comprovano.

Se è vero che, complessivamente, sulla scena del crimine sono stati rinvenuti sei coltelli, è altrettanto evidente che difettano completamente elementi di prova idonei a dimostrare l'utilizzo esclusivo di questi strumenti da parte di Alex COTOIA e non anche del padre Giuseppe POMPA.

Un ulteriore dato che occorre correggere, più volte rimarcato dall'appellante anche nel corso del presente giudizio di rinvio, è quello relativo al fatto che nell'abitazione della famiglia POMPA – COTOIA non sarebbero stati presenti coltelli.

Al di là del fatto che tutte le emergenze probatorie dimostrano inequivocabilmente la fallacia di questo assunto, l'insistenza con cui questo tema è stato ribadito nel corso della discussione impone di precisare che, in realtà, i testimoni sentiti sul punto hanno sempre fatto chiaramente riferimento al fatto che, proprio per impedire a Giuseppe POMPA di armarsi, i suoi familiari avevano deciso di rimuovere soltanto i coltelli più pericolosi e affilati, contenuti in un ceppo e non anche i sei coltelli in concreto utilizzati nel corso della colluttazione.

Le dichiarazioni di Loris COTOIA nel corso del primo grado di giudizio (sinteticamente ribadite anche in appello) sono inequivocabili: *"avevamo dei coltelli da cucina, ma proprio perché pensavamo che potesse usarli contro di noi, li abbiamo tolti, li abbiamo messi su, l'abbiamo rimessi solo adesso che siamo noi. Li avevamo tolti apposta"*.

Anche la collocazione dei fendenti che hanno raggiunto la schiena di Giuseppe POMPA si ritiene compatibile rispetto a un'aggressione frontale, nel corso di un corpo a corpo.

Benché il consulente del pubblico ministero abbia a più riprese ribadito l'impossibilità di ricostruire la dinamica degli eventi sulla scorta della collocazione delle ferite (se non rilevando che: *"le lesioni, per quanto molto numerose, avevano tutte caratteristiche di vitalità, cioè avevano dei tramiti tutti infiltrati di sangue, tutti caratterizzati dalla presenza di un'infiltrazione emorragica, questi sono dati che attestano il fatto che le lesioni sono state prodotte con il soggetto ancora in vita, questo non stupisce se si ipotizza una dinamica violenta molto concentrata nel tempo, cioè che le coltellate siano state inferte in un tempo molto ristretto"*), la circostanza che le ferite alla schiena abbiano attinto la zona posta nella parte centro – sinistra della vittima non consente di affermare con grado assoluto di certezza che Giuseppe POMPA sia stato aggredito alle spalle, né, tanto meno, che egli fosse trattenuto da Loris COTOIA, come in ultimo ipotizzato dalla Procura generale, con valutazioni inedite che, lungi dal fornire certezze, dimostrano piuttosto l'estrema opinabilità di tutte le ipotesi ricostruttive succedutesi nel corso del giudizio a proposito degli ultimi minuti di vita della persona offesa.

7. Sulla scorta delle considerazioni svolte nel precedente punto, è a questo punto possibile valutare la correttezza della decisione impugnata, che ha ravvisato nelle condotte di Alex COTOIA gli estremi della legittima difesa.

L'applicazione dei principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente lascia ben poco spazio a una valutazione della vicenda posta all'esame di questa Corte d'assise d'appello difforme rispetto a quella compiuta dal primo giudice.

Sul piano storico fattuale, non vi sono elementi che consentano di smentire, anzi, semmai, inducono a ritenere almeno in parte confortato, il narrato di Alex COTOIA, confermato dal fratello Loris COTOIA, quanto al fatto che l'imputato si trovasse quella sera nella necessità di difendersi da un'aggressione al bene primario della vita, propria e dei familiari.

A loro volta, le dichiarazioni dei fratelli Alex COTOIA e Loris COTOIA sono confermate anche da quelle della madre, che, pur non avendo assistito alle ultime fasi della vicenda, ha confermato che la sera del fatto il marito era animato da una rabbia incontenibile.

Del resto, la ricostruzione del contesto in cui è maturato l'omicidio di Giuseppe POMPA trova numerosi e significativi riscontri anche al di fuori del più stretto ambito familiare, come le pagine che precedono si ritiene dimostrino ampiamente.

In ogni caso, permanendo una situazione di incertezza soltanto con riguardo all'ultimo quarto d'ora di vita della persona offesa, in quanto non è stato possibile ricostruire la dinamica della colluttazione con l'imputato culminata con la sua morte, risulta evidente la sussistenza dei presupposti dell'art. 530 comma 3 c.p.p., che impone di pronunciare sentenza assolutoria se "*vi è dubbio sull'esistenza*" di una causa di giustificazione.

7.1. In particolare, non è implausibile ritenere che, allorché Alex COTOIA agì, il padre, dopo avere insultato e minacciato i familiari, si stava recando nella cucina della loro abitazione per armarsi di un coltello, con il quale intendeva dare corpo all'intenzione di ammazzarli, già esplicitamente e reiteratamente manifestata nel corso della serata, in un crescendo di aggressività alimentato dall'abuso di sostanze alcoliche e dalla sua gelosia irrefrenabile.

Tanto consente di ipotizzare, quanto meno con ragionevole plausibilità, che l'imputato abbia reagito a un'aggressione manifestatasi con la verosimile intenzione del padre di armarsi con un coltello per colpire Maria COTOIA, la quale costituiva l'oggetto principale delle proprie invettive e che già nelle ore precedenti era stata oggetto di plurimi attacchi, ma anche i figli, che erano intervenuti in difesa della donna e che egli aveva a più riprese sfidato apertamente. Dunque, alla finalità difensiva che ha animato la condotta di Alex COTOIA corrispondeva, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta al bene primario della vita, propria, della madre e del fratello.

7.2. L'omogeneità dei beni che sono venuti a confliggere al culmine degli eventi verificatisi la sera del 30 aprile 2020 consente di affermare anche la sussistenza del requisito della proporzionalità fra offesa e difesa.

Tuttavia, a questo proposito, merita soffermarsi su un tema che, probabilmente più di ogni altro, legittima il dubbio sulla sussistenza della scriminante già riconosciuta all'esito del primo grado di giudizio.

Giuseppe POMPA è stato attinto da trentaquattro coltellate e si è già evidenziata la clamorosa sproporzione fra questo dato e quello relativo alle ferite riportate dall'imputato.

In realtà, la portata dimostrativa di questi elementi deve essere ridimensionata imponendo di ravvisare, anche sotto questo profilo, ragionevoli conferme dell'esistenza dello stato di legittima difesa in cui versava Alex COTOIA al momento del fatto.

Come acutamente osservato dalla difesa dell'imputato, il tema rilevante non è tanto quello del numero delle coltellate inferte dall'imputato alla persona offesa, la quale lo stava aggredendo, ma piuttosto quello dell'individuazione del momento in cui la minaccia costituita proprio da questa aggressione è cessata.

Estremamente rilevanti si ritengono al riguardo le dichiarazioni del consulente di parte medico – legale nominato dalla Procura della Repubblica, il quale in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello ha avuto modo di riferire: *"l'infiltrazione di sangue delle ferite è un segno, direi il segno principe tipico di vitalità della lesione, è quello che ci consente di dire che una lesione è stata inferta con il soggetto ancora in vita. È una caratteristica che avevano sostanzialmente tutte le ferite che ho esaminato, alcune avevano una maggiore infiltrazione, alcune un'infiltrazione minore, ma su questo possono influire diversi fattori. Tutto ciò induce a pensare che la successione dei colpi, che io ritengo non sia possibile definire nel dettaglio come successione cronologica, però sia stata relativamente rapida, nessuna ferita tra quelle esaminate ha rivelato caratteri chiaramente post-mortali, cioè di completa assenza di reazione vitale."*

Tale considerazione risulta particolarmente utile in quanto consente di affermare in maniera ragionevole che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'imputato non era affatto mosso da odio, frustrazione e rabbia nei confronti del padre, ma si è difeso fino a quando ha constatato che il proprio aggressore era inerme e non costituiva più un pericolo.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle ferite che hanno condotto al decesso di Giuseppe POMPA, il consulente medico – legale ha precisato che: *"anche con lesioni di estrema gravità, come in questo caso per la lesione aortica, il decesso e l'arresto irreversibile dell'attività cardiorespiratoria non è mai istantaneo, indicativamente mi sentirei di dire pochi minuti, ma non sono in grado di definire in maniera più precisa questa tempistica, non sono in grado di dire se sono due, tre, quattro, cinque minuti, c'è poi un'estrema variabilità individuale e sono dati che non hanno riferimenti di letteratura, perché non esistono ovviamente dati sperimentali"*

e anche le caratteristiche delle ferite di fatto sono quasi sempre non riproducibili. Una lesione aortica gravissima come questa, magari con due, tre millimetri in più di lunghezza, darebbe un'ulteriore accelerazione alla fuoriuscita di sangue e alla rapidità con cui il tamponamento cardiaco si innesta, cui poi si giunge all'arresto cardiaco. I tempi sono brevi, ma non sono definibili con precisione.

[...]

È una dinamica sicuramente complessa, un numero così elevato di ferite induce a pensare ragionevolmente plurimi cambiamenti di posizioni reciproche di ferito e feritore, perché, per quanto possano essere stati inferti in rapida successione, le posizioni dei due saranno variate nel corso della dinamica, però non mi sentirei di spingermi più nel dettaglio.

[...]

Ritengo che sia tecnicamente impossibile ricostruire la successione cronologica specifica delle lesioni.

[...]

casi di lesioni cardiache con il soggetto che viaggiava in bicicletta e ha fatto ancora qualche centinaio di metri pedalando. Ripeto, non sono casi... Sono rarissimi i casi di morte istantanea. Non è una morte istantanea, ma è una morte estremamente rapida. Se facciamo riferimento al tempo necessario perché si perdesse l'efficienza della funzione di pompa del cuore, possiamo ipotizzare un effetto che si innesca da poche decine di secondi a un minuto, a un minuto e mezzo, forse a due minuti.

PRESIDENTE – E in questo arco temporale la vittima è ancora in grado di effettuare dei movimenti?

CONSULENTE, ██████ – Di effettuare dei movimenti, certo. Poi a un certo punto...

PRESIDENTE – Spostarsi, girarsi...

CONSULENTE, ██████ – ...quando la pressione sanguigna circolatoria scende sotto una certa soglia, la persona inevitabilmente stramazzerà, però quanti secondi, ecco, diventa un dettaglio che non è più definibile".

Tali affermazioni dimostrano che, a prescindere dall'impossibilità di ricostruire esattamente la successione degli eventi e di individuare in quale momento è stata sferrata la coltellata che ha determinato la lesione aortica da cui è conseguito il decesso, la persona offesa si è trovata nelle condizioni di poter continuare l'aggressione nei confronti del figlio per alcuni minuti, anche ipotizzando fosse già stata ferita mortalmente.

Questo dato, unitamente alla considerazione del fatto che la pressoché totalità degli ulteriori colpi inferti ha provocato ferite superficiali, non idonee a cagionare la morte, ma, piuttosto, a esacerbare ancora di più gli animi, rende plausibile che la minaccia costituita da Giuseppe POMPA non fosse stata affatto eliminata e permaneva inalterato il pericolo per i suoi prossimi congiunti di subire un danno gravissimo alla persona.

Tanto si ritiene sufficiente ad affermare che il numero dei colpi inferti sulla persona offesa non faccia venir meno il requisito della proporzionalità fra offesa e difesa, soprattutto considerando quanto a breve si avrà modo di precisare in ordine ai criteri giurisprudenziali alla stregua dei quali valutare l'attualità del pericolo da fronteggiare.

7.3. Per altro verso, nulla consente di escludere anche il carattere inevitabile di questo pericolo. È bene rimarcare a questo proposito che la colluttazione ha avuto luogo in un appartamento di ridotte dimensioni, la cui porta d'ingresso era chiusa a chiave, non certo per volontà dell'imputato.

In tale contesto, trovatosi senza vie di fuga a dover affrontare il padre, violento, aggressivo e verosimilmente animato dalla volontà di armarsi di un coltello, non si vede quali altre condotte Alex COTOIA avrebbe potuto attuare per tutelare se stesso e i propri prossimi congiunti.

7.4. La sentenza rescindente, richiamando anche un principio già precedentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha fornito indicazioni estremamente stringenti anche relativamente alla valutazione del presupposto dell'attualità del pericolo.

Sotto un primo profilo, si deve effettivamente evidenziare che le condotte aggressive di Giuseppe POMPA non erano rivolte esclusivamente nei confronti della moglie, la quale si era saggiamente nascosta alla sua vista rifugiandosi in bagno, ma anche nei confronti dei figli, intervenuti al preciso scopo di impedirgli di aggredire la madre e poi rimasti a fronteggiarlo tentando di arginare la sua ira irrefrenabile.

Discende da ciò che Alex COTOIA e Loris COTOIA erano direttamente esposti al relevantissimo pericolo di essere aggrediti dal padre, il quale, a loro dire, si stava dirigendo verso la cucina dell'appartamento allo scopo di armarsi di un coltello, con il quale dare corpo alle proprie minacce.

In ogni caso, è da condividere l'osservazione contenuta nella sentenza rescindente secondo cui la protezione offerta a Maria COTOIA dalla porta del bagno in cui si era rifugiata prima del definitivo precipitare degli eventi non *"rappresenti un presidio sicuramente in grado di impedire all'agente di portare a termine la sua azione"*.

Anche per quanto riguarda Maria COTOIA, dunque, era tutt'altro che remota la possibilità di essere raggiunta dal marito per essere aggredita.

Sotto un secondo profilo, non appare decisiva la situazione di completa assenza di elementi che consentano una ricostruzione puntuale della vicenda.

Le dichiarazioni dell'imputato e di suo fratello coincidono esattamente nel riferire che il padre si stava dirigendo verso la cucina per armarsi di un coltello, che Alex COTOIA glielo impediva affrontandolo a sua volta con le medesime modalità e che da ciò nasceva una colluttazione culminata con la morte della persona offesa.

Tanto risulta sufficiente a ravvisare il carattere attuale del pericolo che l'imputato si è trovato a fronteggiare la sera del 30 aprile 2020, come precisato dalla Corte di cassazione attraverso il

rimando al principio riportato a pagina 19 della sentenza rescindente, secondo cui: "*ai fini della sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., non è necessario che l'offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendo sufficiente il pericolo attuale – nel senso di pericolo in corso o comunque imminente – di detta offesa, il quale ben può essere integrato anche da una semplice minaccia (Sez. 5, n. 25810 del 17/05/2019, Onnis, Rv. 276129 - 01)*".

Avuto riguardo al caso di specie, richiamato quanto sopra già evidenziato in merito al drammatico contesto che ha caratterizzato le ultime ore di vita di Giuseppe POMPA, non si può dubitare del fatto che le condotte di costui integravano a pieno titolo una minaccia, tutt'altro che "*semplice*", e che, pertanto, il pericolo per l'incolumità dei suoi familiari, costituito dal compimento di condotte connotate da crescente e inarrestabile aggressività, era da considerare attuale.

Come già si è evidenziato, anche ipotizzando fosse ferita mortalmente, la persona offesa non aveva cessato di costituire un pericolo per i propri prossimi congiunti, dal momento che, almeno in astratto dal punto di vista medico – legale, aveva conservato la capacità di "*effettuare dei movimenti*".

La presenza di pur modeste (in rapporto a quelle mortali riportate dal padre) ferite da difesa sulla persona dell'imputato, così come le concordi dichiarazioni di Alex COTOIA e Loris COTOIA lasciano ragionevolmente supporre che in queste fasi anche Giuseppe POMPA fosse riuscito ad armarsi.

Oltre a spiegare il perché Alex COTOIA ha sferrato un numero oggettivamente elevato di colpi, questa circostanza impone di ritenere che, fino alla sua morte, Giuseppe POMPA continuava a costituire una serissima minaccia per i prossimi congiunti e, pertanto, fino a quel momento, era da considerare immutato il profilo della attualità del pericolo legittimante la reazione dell'imputato.

7.5. Discende da tale complesso di considerazioni che la decisione della Corte d'assise di Torino, la quale ha ravvisato nelle condotte di Alex COTOIA gli estremi della legittima difesa, deve essere confermata.

8. In ossequio alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, pur ritenendosi che le considerazioni fin qui svolte siano assorbenti rispetto a tale questione, è necessario soffermarsi sulla possibilità di ravvisare gli estremi della legittima difesa putativa.

Prima di procedere alla specifica disamina dei profili di criticità segnalati dalla Corte di cassazione, si ritiene doveroso segnalare che, secondo l'opinione di questa Corte d'assise d'appello, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di Loris COTOIA e Maria COTOIA, così come tutti gli ulteriori elementi che le corroborano, *in primis* le dichiarazioni dell'imputato, sono convergenti nel dimostrare l'effettività del pericolo che quest'ultimo ha fronteggiato e il fatto

che le sue azioni sono state il frutto della corretta interpretazione dei dati di realtà emersi in quei pur concitati momenti.

Tuttavia, dal momento che, come già evidenziato in precedenza, gli eventi immediatamente precedenti la morte di Giuseppe POMPA possono essere ricostruiti con estrema approssimazione e sono ben lungi dall'essere compiutamente dimostrati, anche il tema della legittima difesa putativa merita di essere scrutinato.

In particolare, la questione riguarda la possibilità di ritenere che l'imputato abbia interpretato in maniera scorretta la concreta situazione di fatto venutasi a determinare la sera del 30 aprile 2020 e, per questo motivo, abbia agito nella convinzione di doversi difendere dal padre, il quale, però, non aveva le intenzioni malevole ipotizzate erroneamente.

Anche a voler ritenere che Giuseppe POMPA non avesse ancora raggiunto la cucina per armarsi, né che egli avesse effettivamente questa intenzione, vista la situazione pregressa e il contesto di quella sera, lo stato di estrema concitazione e paura in cui l'imputato versava, considerate altresì le sue condizioni psichiche, quand'anche non fossero ravvisabili gli estremi della legittima difesa reale, sussisterebbero certamente i presupposti per la legittima difesa putativa.

Pur se molto risalente, merita di essere richiamata in questa sede la sentenza n. 3257 del 25/01/1991, della Sezione terza della Corte di cassazione, citata anche nella sentenza che ha dato luogo al presente giudizio di rinvio: *"la legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore, che ha efficacia esimente, se è scusabile e comporta la responsabilità di cui all'art. 59, ultimo comma, cod. pen. quando sia determinato da colpa, deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sicché la legittima difesa putativa non può valutarsi al lume di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d'animo dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l'errore. Essa, pertanto, può configurarsi se ed in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé idonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo; persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione della difesa venga ad estrinsecarsi"*.

Avuto riguardo a quanto specificato nei precedenti paragrafi, non pare potersi dubitare del ricorrere di tutti i presupposti della legittima difesa nel caso di specie.

Si tratta allora di verificare se le circostanze di fatto che si presentavano ad Alex COTOIA prima che egli si determinasse ad affrontare il padre armato di un coltello fossero tali da indurlo a ritenere l'esistenza del pericolo imminente di un danno grave alla persona, propria o dei familiari, vale a dire, in altri termini, se *"la situazione concreta ed obiettiva, seppure malamente rappresentata o compresa, aveva indotto l'agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta"* (Corte di cassazione, Sezione prima, sentenza n. 30608 del 05/07/2024).

Anche in tal caso, le indicazioni contenute nella sentenza rescindente sembrano lasciare ben pochi spazi interpretativi.

Si legge a pagina 19 di quel provvedimento: *"osserva, in proposito, il Collegio che la Corte di merito, nell'escludere l'esimente della legittima difesa putativa, non sembra aver tenuto in debito conto il fatto che l'atteggiamento soggettivo di Alex COTOIA, in astratto, appariva giustificato dal suo stato d'animo, che, come detto, traeva origine dalle minacce di morte del genitore, che, a loro volta, si innestavano in un contesto di vessazioni familiari, che costituiva lo sfondo irrisolto dei rapporti interni alla famiglia POMPA – COTOIA. Ne consegue che la Corte territoriale, prima di escludere la sussistenza degli elementi costitutivi della legittima difesa putativa invocata dalla difesa del ricorrente, avrebbe dovuto verificare se l'atteggiamento di Giuseppe POMPA, che aveva minacciato di morte la madre e i figli – ponendo in essere un comportamento vessatorio che, come evidenziato nel paragrafo 3, costituiva una costante dei rapporti intrafamiliari in esame – poteva rappresentare una situazione idonea a indurre in errore il ricorrente, anche alla luce del fatto che l'atteggiamento intimidatorio del genitore rappresentava un modus operandi consolidato nel tempo"*.

Benché la Corte di cassazione sembri focalizzarsi in via esclusiva sul contesto generale in cui si sono svolti i fatti, valorizzando i comportamenti vessatori e intimidatori della persona offesa, che costituivano *"una costante dei rapporti intrafamiliari"*, questa Corte d'assise d'appello ritiene che tale elemento, pur sicuramente suggestivo, non sia quello che maggiormente può aver concorso alla convinzione di Alex COTOIA di trovarsi nella situazione di dover difendere se stesso e i propri familiari da una gravissima situazione che metteva in serio pericolo la loro stessa vita.

Si è già a più riprese rimarcato come i fatti occorsi la sera del 30 aprile 2020 sono stati caratterizzati da elementi di novità che, innestandosi sulla situazione descritta anche nella sentenza rescindente, hanno determinato nei prossimi congiunti di Giuseppe POMPA un particolare allarme, tale da far ritenere che le minacce loro abitualmente rivolte da costui, alle quali erano adusi e alle quali ormai reagivano con indifferenza, se non con scherno, avevano assunto in quella specifica occasione i caratteri della serietà, gravità ed effettività.

Sotto altro profilo, occorre anche considerare le condizioni di salute psichica dell'imputato, profilo che ugualmente ha costituito oggetto di specifica devoluzione nel presente giudizio di rinvio.

Nella elencazione degli elementi che possono aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, la Corte di cassazione ha espressamente ricompreso la valutazione delle *"condizioni di disagio psichico di Alex COTOIA ... , che trovano conferma nel riconoscimento del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., essendo emerso, a seguito della perizia psichiatrica svolta nel giudizio di primo grado, con le forme dell'incidente probatorio, che l'imputato era affetto da un disturbo di adattamento di natura ansiosa, presente in un soggetto con una personalità disarmonica e immatura; il che comportava la possibilità, quanto meno in astratto, che l'elaborazione parziale dei dati circostanziali esistenti la sera del 30 aprile 2020 potesse avere determinato la condizione di vulnerabilità interpretativa nella quale l'imputato si era determinato ad accoltellare il genitore"*.

Tale profilo si ritiene strettamente correlato a quello appena esaminato.

In una situazione di particolare fragilità emotiva e di disagio psichico oggettivamente riscontrato a livello clinico, è ragionevole affermare che l'imputato, sottoposto a sollecitazioni mai precedentemente subite (è significativo che Alex COTOIA sia davanti al pubblico ministero, sia davanti al G.I.P. abbia affermato di avere agito in preda a un *"raptus"*), fosse ragionevolmente persuaso di trovarsi in una situazione di pericolo per sé, la madre e il fratello e abbia agito di conseguenza.

Nel dettaglio, questa possibilità è stata contemplata anche dal perito che, visitato l'imputato nel corso dell'incidente probatorio, ha riscontrato la presenza di un vizio parziale di mente.

Il perito [REDACTED] è stato esaminato nel contraddittorio delle parti all'udienza del 21 settembre 2020, davanti al G.I.P. di Torino.

Dal punto di vista clinico, il perito ha riferito di aver riscontrato problematiche correlate a *"problematicità endofamiliari"* emerse *"nel corso dell'età evolutiva"*, che hanno comportato un disturbo dell'adattamento di Alex COTOIA, riverberatosi sul suo sviluppo di personalità e determinante una sindrome clinica *"su base ansiosa, con screzi post traumatici"*.

Dal punto di vista medico – legale, il perito ha rilevato che tale quadro clinico ha determinato *"un viraggio interpretativo sotto stress [...] che ha fatto sì che il periziato abbia in qualche modo non rotto il test di realtà in senso psicopatologico, perché non c'è mai stata evidenza di questo, neppure di un episodio dissociativo franco, quello che c'è stato è un colorare il sentimento di realtà nei confronti della figura paterna al punto tale da innescare l'acting out"*.

In altre parole, questa condizione ha fatto emergere *"una coloritura interpretativa nei confronti della figura paterna"*, che il perito ha così illustrato: *"nel momento stesso in cui io do un colore, diciamo così, enfaticizzato alla situazione, quindi, tendo a interpretarlo in modo più angosciato"*

rispetto a quello che la situazione è, condiziona chiaramente anche il volere, nel momento stesso in cui io passo all'atto".

Stando a quanto emerge dalla perizia, dunque, la tendenza all'enfatizzazione e all'interpretazione "*in modo più angosciato*" della realtà costituisce un tratto della personalità di Alex COTOIA, direttamente correlato al disturbo dell'adattamento che lo ha affligge.

Anche considerato lo stato di particolare stress emotivo determinato dall'agire particolarmente violento del padre la sera dell'omicidio, è ragionevole ritenere che da questa situazione sia derivata una condizione che, oltre a incidere parzialmente sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, ha condotto quest'ultimo a un erroneo apprezzamento della realtà, provocando il convincimento di essere sottoposto a un serio pericolo per l'incolumità propria e dei suoi familiari.

In conclusione, anche a voler ritenere che Alex COTOIA abbia agito nella erronea convinzione che il padre intendesse armarsi di un coltello e, per questa ragione, lo abbia affrontato, sussistendo dati di fatto concreti, idonei a indurre nell'imputato la ragionevole persuasione di trovarsi in pericolo, è comunque possibile ritenere integrati i presupposti della legittima difesa putativa.

Infatti, ove effettivamente formatosi, l'erroneo convincimento dell'imputato di versare in stato di pericolo risulterebbe sorretto da circostanze di fatto, oggettivamente riscontrate e clinicamente accertate, tali da giustificare la ragionevole persuasione di dover agire mosso dalla necessità di difendersi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 627 e 605 cod. proc. pen.,

giudicando a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte Suprema di cassazione con la sentenza del 5 luglio 2024,


conferma la sentenza pronunciata in data 24 novembre 2021 dalla Corte d'Assise di Torino nei confronti di COTOIA Alex (già POMPA Alex).

Visto l'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.,

fissa il termine per il deposito della motivazione della sentenza al 12 aprile 2025.

Torino, 13 gennaio 2025

Il Consigliere estensore
Giacomo Marson



La Presidente
Alessandra Bassi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, 08 APR. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Rosa VICARI

